

TRIBUNALE DI MESSINA



2026

CARTA DEI SERVIZI



TRIBUNALE DI MESSINA

CARTA DEI SERVIZI

Pubblicazione 2026

Versione aggiornata al 29.09.26

Riferimenti web: [Home - Tribunale di Messina](#)

Sommario

.....	2
TRIBUNALE DI MESSINA	2
Sommario	3
1. INTRODUZIONE.....	6
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	6
1.2 L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI.....	6
2. IL TRIBUNALE DI MESSINA	7
2.1 LE FUNZIONI	7
2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	7
2.3 DOVE SI TROVA	9
3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE	10
3.1 FAMIGLIA.....	10
3.1.1. Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.....	10
3.1.2. Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare	11
3.1.3. Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio	12
3.1.4. Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione	14
3.1.5. Separazione consensuale.....	17
3.1.6. Divorzio congiunto	20
3.1.7. Separazione giudiziale	23
3.1.8. Divorzio contenzioso	25
3.1.9 Provvedimenti sommari relativi al mantenimento dei figli	28
3.1.10 Provvedimenti ordinari relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio	30
3.1.11 Modifica delle condizioni di separazione o divorzio	32
3.1.12 Ordine di protezione contro gli abusi familiari	34
3.1.13 Richiesta per attribuzione del cognome paterno	36
3.1.14 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato	38
3.2 PERSONA E DIRITTI	40
3.2.1 Amministratore di sostegno	40
3.2.2 Adozione di persona maggiorenne	43
3.2.3 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio	46

3.2.4 Atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)	48
3.2.5 Atto di notorietà (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva)	50
3.2.6 Tutela giudiziale	52
3.2.7 Tutela legale	54
3.2.8 Tutela dei minori	56
3.2.9 Curatele.....	59
3.2.10 Nomina curatore speciale per scomparso	61
3.2.11 Interruzione volontaria della gravidanza – per minori.....	63
3.2.12 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso.....	64
3.2.13 Atti di straordinaria amministrazione in favore di inabilitato o interdetto	65
3.3 SEZIONE LAVORO	67
3.4 EREDITA' E SUCCESSIONI	68
3.4.1 Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati).....	68
3.4.2 Inventario.....	71
3.4.3 Rinuncia all'eredità	73
3.4.4 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario	76
3.4.5 Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario	79
3.4.6 Eredità giacente	81
3.4.7 Dichiarazione di assenza	83
3.4.8 Dichiarazione di morte presunta	85
3.4.9 Registro generale dei testamenti e consultazione rubriche dei testamenti e registro delle successioni	87
3.5 TITOLI DI CREDITO – ASSEGNI E CAMBIALI.....	90
3.5.1 Ammortamento di assegni - Smarriti, sottratti o distrutti	90
3.5.2 Riabilitazione del protestato	93
3.5.3 Riabilitazioni Civili	95
3.5.4. Cancellazione protesti in caso di usura.....	96
3.6 ASSEVERAZIONI	97
3.7 STAMPA	99
3.7.1 Registri Periodici	99
3.7.2 Variazione Periodici.....	102
3.7.3. Registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi	105
3.8 PROCEDURE CONCORDI	107
3.8.1 Istanze per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.....	107
3.8.1.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti.....	107

3.8.1.2 Ristrutturazione debiti del consumatore	109
3.8.1.3. Concordato minore	111
3.8.1.4 Concordato preventivo	114
3.8.1.5 Liquidazione giudiziale.....	117
3.8.1.6 Liquidazione controllata	119
3.8.2 Certificato pendenza procedure concorsuali	121
3.9 ESECUZIONI CIVILI	122
3.9.1 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari	122
3.9.2 Istanza di vendita.....	123
3.9.3 Istanza di sospensione concordata	124
3.9.4 Conversione del pignoramento	125
3.9.5 Intervento di creditori (immobiliari) nelle procedure esecutive	127
3.9.6 Partecipazione alle aste immobiliari.....	128
3.9.7 Pignoramento presso terzi	129
3.9.8 Esecuzioni in forma specifica	130
3.10 AREA PENALE.....	131
3.10.1 Oblazione Penale.....	131
3.10.2 Opposizione al decreto penale di condanna	134
3.10.3 Pagamento del decreto penale	136
3.10.4 Restituzione corpi di reato	138
3.10.5 Informazioni per il testimone	141
3.10.6 Certificato dei carichi pendenti per Misure di Prevenzione	144
3.10.7 Lavori di pubblica utilità	146
3.10.8 Messa alla prova	148
3.11 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE.....	150
3.11.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile	150
3.11.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	155
3.12 RECUPERO CREDITI	161
3.13 ALBO CTU E PERITI.....	162

1. INTRODUZIONE

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi rappresenta uno strumento di gestione della qualità dei servizi pubblici a disposizione dell'amministrazione, volto ad illustrare i servizi offerti al cittadino dal Tribunale di Messina nonché le relative modalità di erogazione.

Con la Carta si intende fornire un supporto all'utenza del Tribunale, fornendo informazioni sulle tematiche maggiormente oggetto di richiesta di chiarimenti.

1.2 L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi del Tribunale di Messina consta delle seguenti tre parti:

- parte I, dedicata ad una breve descrizione della struttura organizzativa del Tribunale di Messina;
- parti II e III, incentrate sulla sintetica esposizione di alcuni dei servizi erogati, rispettivamente, negli ambiti civile e penale; più precisamente i servizi di maggior impatto sociale nella quotidianità (si pensi all'amministrazione di sostegno) e per i quali gli utenti non professionisti necessitano, solitamente, di un indirizzamento.

Pertanto, scopo della Carta non è quello di descrivere tutte le attività svolte all'interno del Tribunale, bensì di fornire al cittadino brevi "pillole" informative solo sugli affari più rilevanti sì da consentirgli di meglio orientarsi.

Le schede informative presenti nella parti II e III sono strutturate secondo il seguente schema:

- **COS'È:** una breve e chiara descrizione del servizio oggetto della scheda;
- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** enunciazione dei riferimenti normativi che disciplinano il servizio;
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO:** i soggetti che possono richiedere il servizio;
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI:** modalità di accesso al servizio ed eventuali documenti richiesti;
- **DOVE SI RICHIEDE:** l'ufficio, all'interno del Tribunale, competente;
- **COSTI:** eventuali costi (se previsti dalla normativa);
- **MODULISTICA:** gli eventuali moduli per accedere al servizio.

2. IL TRIBUNALE DI MESSINA

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale con competenza:

- in primo grado, nelle cause civili e penali non devolute dalla legge ad altri giudici;
- in secondo grado per le cause definite dal giudice di pace.

L'ambito territoriale di competenza è denominato circondario.

Il Tribunale decide, in conformità ai criteri normativi, in composizione monocratica (Tribunale monocratico) o in composizione collegiale (collegio costituito da tre giudici: Tribunale collegiale).

2.1 LE FUNZIONI

La funzione giudiziaria ordinaria consiste nell'amministrazione della giustizia civile e penale, applicando le norme giuridiche ai casi concreti. Essa è esercitata dalla magistratura ordinaria.

La giustizia civile è volta a dirimere le controversie tra privati o tra privati e P.A. al fine di tutelare i diritti soggettivi.

La giustizia penale è diretta all'accertamento dei reati ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni.

2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del Tribunale è rappresentata nell'organigramma (Figura 1).

La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura (togata e onoraria) assegnato alle varie sezioni.

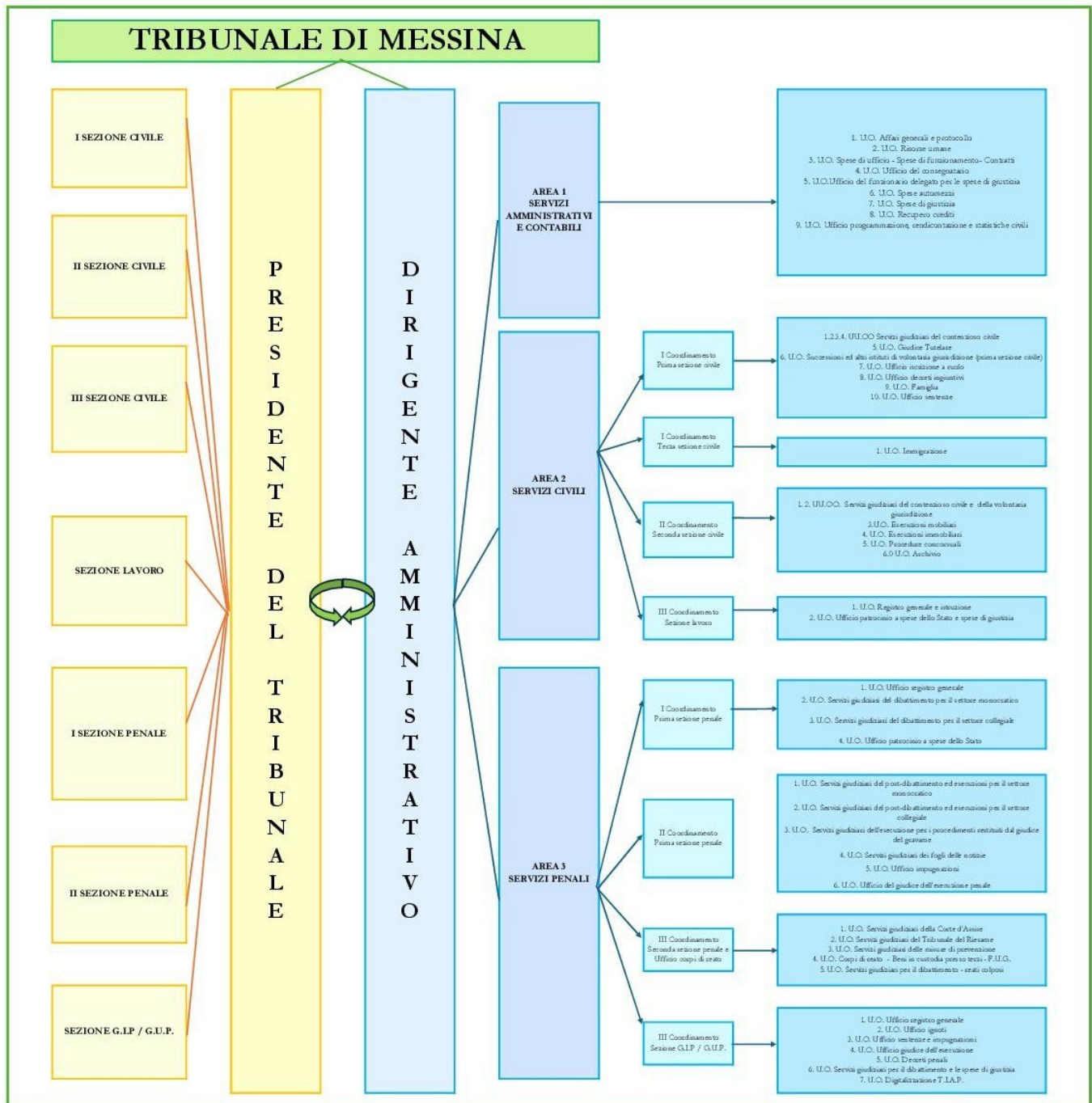
La direzione del Tribunale è affidata al Dirigente amministrativo, appartenente al ruolo dei dirigenti dello Stato, con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali.

La struttura amministrativa è articolata in tre aree:

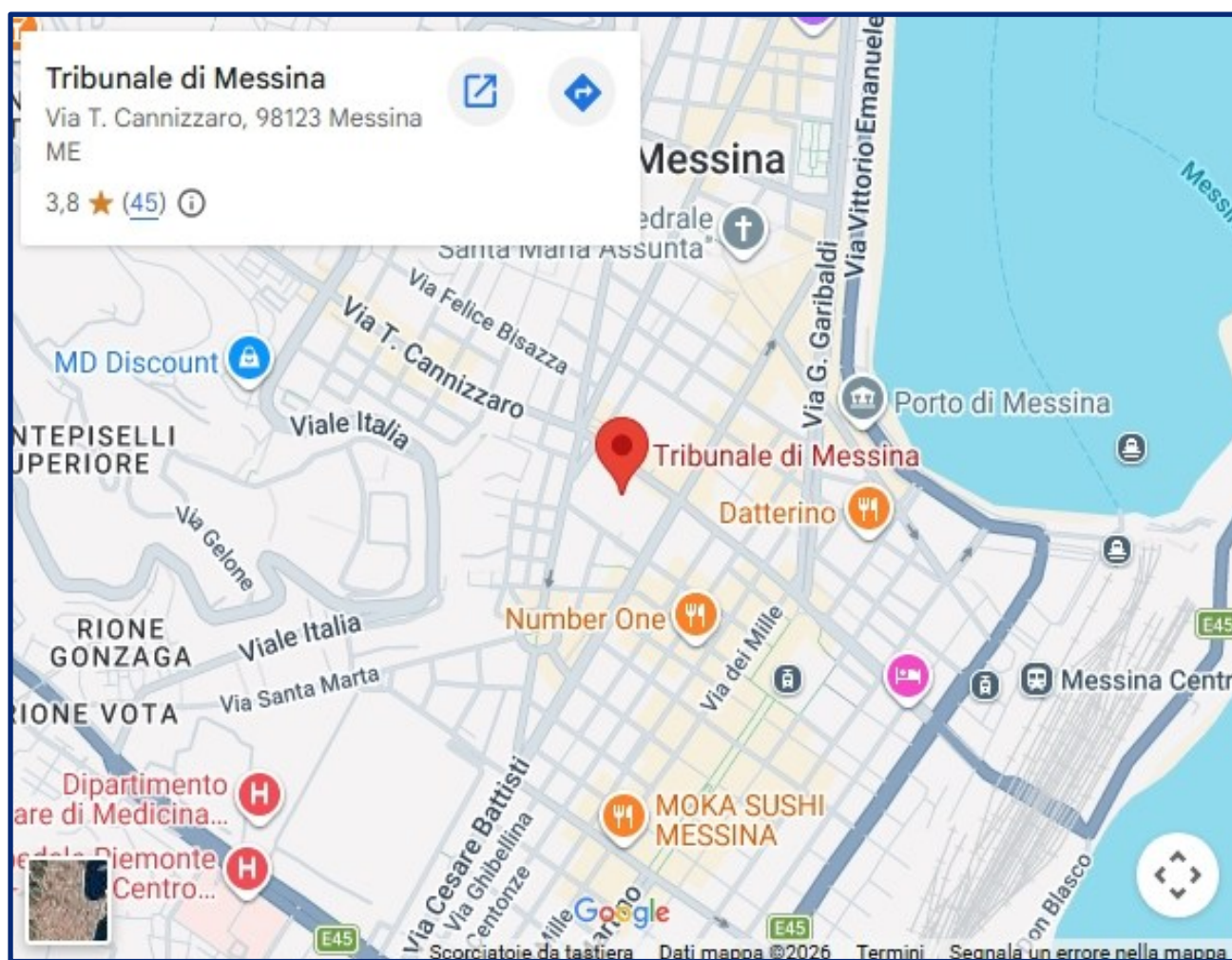
- amministrativo-contabile;
- civile;
- penale.

In ciascuna area sono individuate le unità organizzative (U.O.) la cui direzione è assegnata, in generale, ai direttori. Le U.O. svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti, nonché numerose altre attribuzioni amministrative e contabili prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace sia la funzione giurisdizionale sia la funzione amministrativa.

ORGANIGRAMMA



2.3 DOVE SI TROVA



[Indicazioni](#) da sito Tribunale di Messina

Indirizzo: Via Tommaso Cannizzaro – Piazza S. Pugliatti 98122 Messina

Recapito telefonico: 090/ 7766111

Posta elettronica:

P.E.O. tribunale.messina@giustizia.it

P.E.C. prot.tribunale.messina@giustiziacert.it

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Nel prosieguo del presente paragrafo verranno descritti gli affari di maggior interesse.

3.1 FAMIGLIA

3.1.1. Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

Cos'è	Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il Tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiarare lo "status" di figlio naturale riconosciuto.
Normativa di riferimento	Art. 269 c.c. e ss.; art. 473-bis c.p.c.
Chi può richiederlo	Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre. • Se il presunto genitore è morto l'azione può essere proposta nei confronti degli eredi; • se il figlio muore l'azione potrà essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte; • se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale; • se il figlio minorenne ha compiuto quattordici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l'azione.
Come si richiede e documenti necessari	La causa si introduce con ricorso che deve contenere le generalità del/dei ricorrente/i, l'oggetto della domanda ed una esposizione sintetica dei fatti.
Dove si richiede	Per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si deve proporre ricorso davanti al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il convenuto (o del minore se si tratta di azione proposta da un genitore) o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.
Costi	• Se maggiorenne € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Se minorenne € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica.

3.1.2. Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare

Cos'è	Trattasi del ricorso che lo straniero può presentare contro il diniego alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, di permesso di soggiorno per motivi familiari o di visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione e il Tribunale decide in composizione monocratica. Il giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla-osta.
Normativa di riferimento	Artt. 28, 29 e 29-bis D. Lgs. 25/07/1998 n.286; art. 20 D. Lgs. 150/2011.
Chi può richiederlo	Lo straniero con l'assistenza di un legale.
Dove si richiede	Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente a decidere sul ricorso per ricongiungimento familiare, occorre distinguere: - sull'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (rispettivamente, Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e Questura); - sul diniego del visto d'ingresso richiesto all'autorità consolare italiana all'estero (Ambasciata/Consolato), è competente la Sezione specializzata del Tribunale di Roma, in quanto le rappresentanze consolari sono articolazioni periferiche del Ministero degli Affari Esteri, che ha sede a Roma.
Costi	Esente.

3.1.3. Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

Cos'è	Il riconoscimento costituisce un atto formale con cui una persona dichiara di essere genitore di un determinato soggetto al quale consegue di regola l'acquisto dello status di figlio. Presupposto per l'acquisto dello status è l'esistenza del rapporto biologico di filiazione. I genitori non sposati possono riconoscere il figlio, nato o nascituro.
Normativa di riferimento	Art. 250 e ss. c.c. – D.P.R. n. 396 del 3.1.2000 – art. 473-bis e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età. Nel caso in cui il genitore non abbia compiuto sedici anni è possibile effettuare il riconoscimento con l'autorizzazione del giudice “valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio”. L'autorizzazione va chiesta al Tribunale ordinario. Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l'altro e, se ci sono, sono senza effetto), anche se al momento del concepimento erano sposati con altra persona. Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento e il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni, l'altro genitore che intenda riconoscerlo deve ottenere il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al giudice competente che, assunta ogni informazione ed ascoltato il minore, può emettere una sentenza che tiene luogo del consenso mancante, stabilendo al contempo affidamento e mantenimento. Dopo la riforma Cartabia i procedimenti di riconoscimento e regolamentazione del rapporto genitore-figlio si svolgono con il nuovo rito davanti al Tribunale ordinario – sezione famiglia del luogo di residenza del minore. Nei procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio è richiesta la presentazione di un piano genitoriale che dettagli le responsabilità e le attività quotidiane.

Dove si richiede	Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto: • nell'atto di nascita; • davanti all'ufficiale di stato civile con apposita dichiarazione successiva; alla nascita o al concepimento; • in un atto pubblico redatto da un notaio; • in un testamento (qualsiasi sia la forma). Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore. Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato (neppure tramite testamento). Il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. In tal caso, il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal Tribunale per i minorenni.
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marca da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica.

3.1.4. Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione

Cos'è	I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) se non con l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo (anche a causa di morte) accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunione, contrarre mutui o locazioni ultra novennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità e/o utilità evidente del figlio dopo l'autorizzazione del giudice tutelare. Atti di straordinaria amministrazione possono essere anche atti ulteriori e diversi da quelli sopra specificati, ovvero quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio del minore. Va anche aggiunto che i genitori non possono riscuotere i capitali senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
Normativa di riferimento	Art. 320, comma 3, 4 c.c.; art. 45, disp. att. c.c.; artt. 737, 742-bis c.p.c.
Chi può richiederlo	I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale; in caso di conflitti di interesse tra minore e genitori il Tribunale nomina un curatore speciale.
Come si richiede e documenti necessari	I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al giudice tutelare sono: • accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Documenti richiesti: documento di identità del minore, certificato di morte, autocertificazione stato di famiglia; • rinuncia all'eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente. Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, certificato di morte, eventuale rinuncia dei genitori, documenti relativi ai debiti

**Come si richiede
e documenti
necessari**

dell'eredità, visure catastali, estratti conto bancari;

- **riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, copia dei buoni fruttiferi, eventuali documenti relativi al reimpiego delle somme;
- **autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, certificato di morte, accettazione con beneficio di inventario, prospetto liquidazione TFR;
- **autorizzazione a riscuotere ratei di pensione di genitore defunto.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla identificazione degli eredi e alla mancanza di debiti ereditari, autocertificazione stato di famiglia, accettazione con beneficio di inventario;
- **autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal minore.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, accettazione con beneficio di inventario, perizia estimativa o copia listino prezzi;
- **autorizzazione a incassare polizza assicurativa a favore del minore.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, copia polizza assicurativa, lettera dell'assicurazione indicante la cifra da incassare;
- **autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, preventivo spese (nel caso di spese da effettuare), listino prezzi dei beni da acquistare (nel caso di beni da acquistare), dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla mancanza (o esiguità) di redditi da parte dei genitori (nel caso in cui la somma serva per le fondamentali esigenze di vita del minore e della sua famiglia);
- **autorizzazione a riscuotere la pensione d'invalidità per il minore.** Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, dichiarazione di invalidità, prospetto somma da riscuotere;

Come si richiede e documenti necessari	• autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente. Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, copia quietanza assicurazione, perizia medica; • autorizzazione ad accettare una donazione fatta a minore. Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, nomina curatore speciale se la donazione viene effettuata da entrambi i genitori; • autorizzazione ad acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore. Documenti richiesti: documento di identità del minore, autocertificazione stato di famiglia, perizia estimativa.
Dove si richiede	Giudice tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore.
Costi	• PagoPA da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Diritti di copia (per il ritiro di copie conformi del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.
Modulistica	Si veda modulistica allegata.

3.1.5. Separazione consensuale

Cos'è	La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni. I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli. In particolare, i coniugi, se sono d'accordo, possono chiedere: • di essere autorizzati a vivere separati; • che i figli siano affidati a entrambi o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo a uno dei genitori; • che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa; • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è di regola tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.
Normativa di riferimento	Art. 158 c.c.; art. 473-bis.51 c.p.c.
Chi può richiederlo	I coniugi in maniera congiunta, con l'assistenza di un avvocato difensore. Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi.

**Come si richiede
e documenti
necessari**

Il ricorso per separazione consensuale deve essere diretto al Tribunale della residenza dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Volontaria Giurisdizione.

Devono essere allegati al ricorso i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);
- certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);
- disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati inoltre:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alle attività curriculari ed extracurriculari.

All'udienza i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità.

Se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473- bis.13 terzo comma.

Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a

Come si richiede e documenti necessari	depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il procedimento termina con una sentenza. I coniugi potranno poi chiedere il divorzio dopo 6 mesi dalla prima udienza di comparizione.
Dove si richiede	Al Tribunale del luogo di residenza dell'una o dell'altra parte.
Costi	Contributo unificato di € 43,00 da versare tramite pagamento telematico.

3.1.6. Divorzio congiunto

Cos'è	Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso. Il procedimento di divorzio congiunto, sia per la cessazione degli effetti civili sia per lo scioglimento del matrimonio, richiede che i coniugi abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, mantenimento figli etc...). È necessaria l'assistenza di un legale, anche un solo avvocato per entrambe le parti. Nel diritto italiano, le norme sul divorzio previste per il matrimonio si applicano anche alle unioni civili.
Normativa di riferimento	• L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 e con L. n. 149/2022; • Legge 11 maggio 2015 n.55; • Artt. 473-bis. 51 e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato (anche uno solo per entrambi).
Come si richiede e documenti necessari	Il divorzio può essere chiesto dopo sei mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al giudice per la prima udienza di comparizione in caso di separazione consensuale o dopo un anno in caso di separazione giudiziale. Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale. La normativa sul divorzio si applica anche alle unioni civili. La legge n. 162 del 10/11/2014 ha introdotto due procedure alternative al ricorso in Tribunale: 1) la negoziazione assistita, 2) la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Volontaria Giurisdizione e deve essere sottoscritto dalle parti oltre che dal difensore.

**Come si richiede
e documenti
necessari**

La documentazione da presentare è quella indicata dall'art. 473-bis.12, 3 comma c.p.c.:

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- Estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

E' altresì necessario allegare:

- Stato di famiglia;
- Certificati di residenza;
- Copia dell'atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del decreto di omologa o della sentenza di separazione.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato il Piano genitoriale. Alla prima udienza di comparizione il giudice sente le parti e preso atto della loro dichiarazione di non volersi riconciliare, rimette la causa in decisione. Le parti possono rinunciare a comparire personalmente all'udienza facendone richiesta nel ricorso.

Il giudizio si conclude con sentenza.

La sentenza passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione, ovvero dopo trenta giorni dalla notifica alla controparte, al PM e al PG qualora ci siano figli minori o legalmente incapaci.

La sentenza di divorzio è trasmessa a cura della cancelleria all'ufficio di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio dopo il passaggio in giudicato per l'annotazione nei relativi registri.

È, inoltre, possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata. Il cittadino italiano residente all'estero può rivolgersi all'autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all'ufficio di Stato Civile.

Dove si richiede	Al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte (art. 473-bis.51 c.p.c.).
Costi	Contributo unificato di € 43,00 da versare tramite pagamento telematico.

3.1.7. Separazione giudiziale

Cos'è	È la procedura che consente di ottenere una pronuncia di separazione dei coniugi quando per mancanza di accordo sulle condizioni della separazione non si può ricorrere a una separazione consensuale. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione all'altro coniuge, cioè l'accertamento della violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, ecc.) da parte sua con conseguente dichiarazione della responsabilità della fine del rapporto matrimoniale.
Normativa di riferimento	Art. 150 e ss. c.c.; art. 473-bis; art. 47 e ss. c.p.c..
Chi può richiederlo	Ciascuno dei coniugi, con l'assistenza di un avvocato.
Come si richiede e documenti necessari	Il giudizio si introduce con ricorso al Tribunale. Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sulla piattaforma del processo Civile Contenzioso. Deve essere allegata al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, 3° comma: • Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; • Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobile registrati, nonché di quote sociali; • Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relative agli ultimi 3 anni; • Piano Genitoriale in presenza di figli minori; All'udienza di prima comparizione fissata dal giudice le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il giudice sente le parti e ne tenta la conciliazione. Se le parti si conciliano il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti e rimette la causa in decisione. Se la conciliazione non riesce il giudice dà con ordinanza I provvedimenti temporanei e urgenti, provvede sulle richieste istruttorie. Quando la causa è matura per la decisione il Giudice riserva di riferire al Collegio per la decisione.

Come si richiede e documenti necessari	La separazione giudiziale è pronunciata con sentenza. La sentenza è comunicata dalla cancelleria all' ufficio di Stato Civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato o trascritto solo dopo il passaggio in giudicato della stessa, che si verifica qualora non sia stata proposta impugnazione entro sei mesi dalla sua pubblicazione o entro trenta giorni dalla notifica a cura dell'interessato alla controparte e al PM/PG qualora ci siano figli minori o legalmente incapaci. I coniugi potranno poi chiedere il divorzio dopo un anno dalla prima udienza di comparizione. E' competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto o, in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, il Tribunale del luogo di residenza dell'attore, o nel caso di residenza all'estero dell'attore, qualunque Tribunale della Repubblica; in presenza di figli minori la competenza è del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473-bis.11).
Dove si richiede	Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio; in presenza di figli minori tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Costi	Contributo unificato di € 98,00 da versare tramite pagamento telematico.

3.1.8. Divorzio contenzioso

Cos'è	Il divorzio è l'istituto giuridico rivolto a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso. Può essere presentato da uno dei coniugi nei confronti dell'altro in caso di mancato accordo sulle condizioni reciproche del divorzio, che non consente il ricorso alla procedura di divorzio congiunto. Può essere chiesto dopo un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al giudice nella procedura di separazione personale e dopo sei mesi nel caso di separazione consensuale (anche quando il giudizio si sia trasformato in consensuale), o decorsi sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente domanda di separazione e di divorzio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale. Nel diritto italiano, le norme sul divorzio previste per il matrimonio si applicano anche alle unioni civili.
Normativa di riferimento	L. 898/1970 modificata con L. 74/1987 e con L. 55/2015 e L. 149/2022; art. 473-bis e ss. c.p.c..
Chi può richiederlo	Ciascuno dei coniugi con l'assistenza di un difensore.
Come si richiede e documenti necessari	Si introduce con ricorso, depositato telematicamente sul ruolo Contenzioso Civile Ordinario. La documentazione da allegare è la seguente: • Stato di famiglia; • Certificati di residenza;

Come si richiede e documenti necessari	• Copia dell'atto di matrimonio da richiedere al comune di celebrazione del matrimonio; • Copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o del decreto di omologa della separazione consensuale. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso va allegato anche il Piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.). All'udienza di prima comparizione fissata dal giudice le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il giudice sente le parti e ne tenta la conciliazione. Se le parti si conciliano il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti e rimette la causa in decisione. Se la conciliazione non riesce il giudice dà con ordinanza I provvedimenti temporanei e urgenti, provvede sulle richieste istruttorie. Quando la causa è matura per la decisione il giudice riserva di riferire al Collegio per la decisione. Il procedimento si conclude con sentenza. La sentenza è comunicata dalla cancelleria all' ufficio di Stato Civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato o trascritto solo dopo il passaggio in giudicato della stessa, cioè dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, o dopo trenta giorni dalla notifica a cura dell'interessato alla controparte e al PM/PG qualora ci siano figli minori o legalmente incapaci.
Dove si richiede	Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il Tribunale del luogo di residenza dell' attore, o nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica (art. 473-bis.47 c.p.c.). In presenza di figli minori il Tribunale competente è quello del luogo in

	cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473-bis.11 c.p.c.).
Costi	Contributo unificato di € 98,00 da versare tramite pagamento telematico.

3.1.9 Provvedimenti sommari relativi al mantenimento dei figli

Cos'è	Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. L'obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non è autosufficiente economicamente. In caso di inadempimento, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es. datore di lavoro). Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.
Normativa di riferimento	Art. 316-bis c.c. – 473-bis.36 – 473-bis.37 e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	La parte che deve ricevere la corresponsione periodica dell'assegno in favore della prole quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Il ricorso deve già contenere le domande relative ai provvedimenti temporanei (mantenimento, affidamento, collocamento). Nel ricorso e nella comparsa di costituzione le parti devono indicare le risorse economiche e depositare i documenti necessari pena la decadenza. Alla prima udienza (o prima nei casi di urgenza) il giudice adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, compreso l'assegno di mantenimento; inoltre può ordinare d'ufficio indagini ed accertamenti patrimoniali al fine di quantificare correttamente il mantenimento. Emette poi un decreto immediatamente esecutivo al quale la parte che ne ha interesse può proporre reclamo alla Corte d'Appello entro 30 giorni. Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell'obbligato (genitore o

Come si richiede e documenti necessari	ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un'ipoteca giudiziale. Nel caso in cui, invece, sia pronunciato nei confronti dell'obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare a un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo.
Dove si richiede	Tribunale del luogo dove l'inadempiente ha residenza, domicilio o dimora.
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica solo se la procedura è stata attivata a favore dei figli nati al di fuori del matrimonio.

3.1.10 Provvedimenti ordinari relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Cos'è	Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori concordemente stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata il giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno infatti l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del minore a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Normativa di riferimento	Art. 316 c.c., art. 337-bis c.c. art. 337-ter c.c. – art. 473-bis e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	Un genitore nei confronti dell'altro. Per questo servizio è necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del minore, con l'obbligo della produzione di piano genitoriale e dei documenti reddituali. Al ricorso devono essere allegati: • lo stato di famiglia; • il certificato di residenza del richiedente.

Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del minore.
Costi	Marca da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica.

3.1.11 Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Cos'è	È la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione o di divorzio si possono modificare attraverso apposito procedimento. Ciò deve avvenire su ricorso della o delle parti interessate, qualora venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi.
Normativa di riferimento	Art. 473-bis e ss. c.p.c..
Chi può richiederlo	I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	La richiesta di modificare le condizioni di separazione o di divorzio si presenta al tribunale competente con ricorso. Unitamente al ricorso devono essere presentati: • stato di famiglia e residenza dei coniugi; • copia autentica del verbale di separazione/divorzio omologato oppure copia autentica della sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato oppure copia autentica degli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio assunti innanzi all'ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita; • se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte. A seguito dell'istruttoria il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, la sentenza.
Dove si richiede	Il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio va presentato al tribunale competente secondo le seguenti regole: • se vi sono figli minorenni, è competente il tribunale del luogo di residenza abituale del minore;

	• in assenza di figli minorenni il ricorso va presentato al tribunale del luogo di residenza del convenuto (altro coniuge o genitore); • se la domanda è congiunta, il ricorso può essere depositato presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio di una delle parti.
Costi	• Contributo unificato di € 43,00 nel caso le modifiche consensuali contengano richieste relative a contributi economici in favore del coniuge; • Contributo unificato di € 98,00 nel caso le modifiche giudiziali contengano richieste relative a contributi economici in favore del coniuge; • Esente nel caso di modifiche sia consensuali che contenziose qualora riguardino richieste relative ai contributi economici in favore della prole minorenni o maggiorenne.

3.1.12 Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Cos'è	Qualora uno dei coniugi (o il convivente o un altro componente del nucleo familiare adulto) tenga un comportamento di grave pregiudizio all'integrità fisica, morale, alla libertà dell'altro coniuge, convivente, altro componente del nucleo familiare, si può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione. I medesimi provvedimenti possono essere adottati dal giudice anche quando la convivenza è terminata. Si può chiedere un ordine di protezione in merito a: • la cessazione della condotta illegittima del responsabile; • l'allontanamento del responsabile dalla casa familiare; • il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l'istanza e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro; • l'intervento dei servizi sociali; • il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati. L'ordine di protezione ha effetto dal giorno in cui viene eseguito. La sua durata non può essere superiore ad un anno. Può essere prorogato solo in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. La richiesta di proroga può essere presentata dalla persona interessata o, quando sono coinvolti minori, dal pubblico ministero.
Normativa di riferimento	L. 4 aprile 2001, n. 154 – art. 473-bis.69 e ss c.p.c.
Chi può richiederlo	L'ordine di protezione contro gli abusi familiari può essere richiesto dalla persona che subisce la condotta pregiudizievole. Se la vittima del comportamento abusante è un minore, i provvedimenti possono essere emessi dal tribunale per i minorenni, anche su richiesta del pubblico ministero.

Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato ricorso telematico presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante. Documenti necessari: • certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti; • eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Costi	Esente.

3.1.13 Richiesta per attribuzione del cognome paterno

Cos'è	Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre. Il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale. Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale competente che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore ove capace di discernimento.
Normativa di riferimento	Art. 262 c.c.
Chi può richiederlo	I genitori del minore (anche uno solo).
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentata domanda al Tribunale del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore. Alla domanda occorre allegare: • la copia dell'atto di nascita del minore; • la fotocopia dei documenti d'identità del padre e della madre. La copia dell'atto di riconoscimento del genitore viene acquisito d'ufficio da parte della Cancelleria. Dopo il deposito del ricorso (istanza) in cancelleria, il Tribunale emette un provvedimento di attribuzione del cognome. La cancelleria, d'ufficio, invia il provvedimento definitivo di attribuzione del cognome all'ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione del riconoscimento. Nel caso di mancato accordo tra i genitori e di domanda presentata da uno solo di essi, viene fissata un'udienza collegiale all'esito della quale viene emesso un provvedimento di attribuzione del cognome.

Dove si richiede	Tribunale del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore.
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica.

3.1.14 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato

Cos'è	Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche stabilite in sede di separazione o divorzio, il coniuge avente diritto può ottenere il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al debitore, oppure chiedere il sequestro dei beni del coniuge inadempiente. Di regola, per ottenere tali forme di tutela è necessario un provvedimento del tribunale. Fanno eccezione i casi di mancato pagamento dell'assegno divorzile o del contributo al mantenimento dei figli. In queste ipotesi, se il debitore rimane inadempiente per almeno trenta giorni dopo essere stato formalmente costituito in mora, il creditore può notificare il provvedimento giudiziario o l'accordo che stabilisce l'importo dell'assegno ai soggetti tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, chiedendo che tali somme gli siano versate direttamente. Della notificazione deve essere data comunicazione anche al coniuge inadempiente. Dal mese successivo alla notifica, il terzo è tenuto a versare direttamente al creditore le somme dovute a titolo di assegno. Qualora non adempia a tale obbligo, il coniuge creditore può agire esecutivamente nei suoi confronti per il recupero delle somme spettanti.
Normativa di riferimento	Artt. 473-bis 36 c.p.c.; art. 473- bis.37 c.p.c.
Chi può richiederlo	Il coniuge con l'assistenza di un legale
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Il ricorso deve contenere immediatamente tutte le richieste economiche e patrimoniali, e devono essere inoltre allegati: • lo stato di famiglia; • il certificato di residenza del richiedente; • i documenti reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del convenuto

Costi	• Esente se il giudizio si instaura per tutelare il credito relativo ad un assegno di mantenimento attribuito in favore della prole nata all'interno del matrimonio; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica, nell'ipotesi in cui si vuole tutelare il credito relativo ad un assegno di mantenimento attribuito in favore della prole nata al di fuori del matrimonio.
---------------------	---

3.2 PERSONA E DIRITTI

3.2.1 Amministratore di sostegno

Cos'è

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche/psichiche anche parziali o temporanee - si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno può riguardare, a seconda delle concrete esigenze di tutela, persone anziane, persone con disabilità o affette da patologie, nonché persone interessate da altre condizioni, anche temporanee, che determinano il suddetto presupposto.

Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: gestire il patrimonio ed il denaro (operare su conto corrente, pagare le spese correnti per bollette, affitto, tasse, ecc), riscuotere pensione, stipendio o sussidi statali, amministrare i beni immobili e mobili (anche per acquistare, vendere, affittare un appartamento, investire somme di denaro), gestire i rapporti con strutture sanitarie e servizi socio-assistenziali, supporto nella scelta del luogo di residenza o del ricovero in case di cura. Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione. Infatti il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l'assistenza dell'amministratore di sostegno e che non sono ricompresi nel decreto che la dispone.

L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito (il coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominata amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

L'ufficio dell'amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito. Solo

	nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l'entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata all'amministratore un'equa indennità.
Normativa di riferimento	Artt. 404 ss. c.c.
Chi può richiederlo	La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero. Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.
Come si chiede e documenti necessari	La domanda si propone con ricorso rivolto al Tribunale (ufficio del giudice tutelare) del luogo di residenza o domicilio della persona interessata. Al ricorso devono sempre essere allegati: • documento di identità del richiedente e del beneficiario; • certificato di residenza del beneficiario; • lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno; • documentazione medica attestante le eventuali patologie; Presso la Cancelleria del giudice tutelare viene consegnato un promemoria con le informazioni utili per l'udienza avanti al giudice e una lista dei documenti da presentare. Di regola, entro il termine fissato dal giudice il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e del decreto di fissazione di udienza (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo che hanno mantenuto rapporti significativi con l'interessato, come meglio specificato nello stesso decreto di fissazione di udienza. All'udienza il giudice tutelare sente l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale se viene fissata in presenza, altrimenti, su richiesta, in caso di intransportabilità, l'udienza può essere svolta anche con collegamento da

Come si richiede e documenti necessari	remoto tramite Microsoft teams o altra piattaforma in uso), e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici. In casi particolari si può richiedere la audizione domiciliare. Infine, il giudice tutelare pronuncia un decreto con il quale nomina un amministratore di sostegno e indica l'attività che lo stesso è autorizzato a compiere.
Dove si richiede	Tribunale del luogo ove vive abitualmente la persona interessata
Costi	• Esente da contributo unificato; • PagoPA da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); • Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.
Modulistica	Si veda modulistica allegata.

3.2.2 Adozione di persona maggiorenne

Cos'è	È una procedura che consente l'adozione che abbia raggiunto la maggiore età. L'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio e il diritto a succedere all'adottante nella stessa posizione dei figli nati dal matrimonio, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non comporta l'instaurazione di alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge
Normativa di riferimento	Artt. 291 e ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184
Chi può richiederlo	Chi intende effettuare l'adozione di persona maggiorenne. Di regola, l'adottante non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) e deve aver compiuto 35 anni (30 se il Tribunale ritiene esistente una situazione tale da giustificarlo). Deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l'età della persona che si intende adottare. Tuttavia, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude l'adozione se il maggiorenne da adottare sia il figlio del coniuge già facente parte insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante. Inoltre, l'interessato, deve avere il consenso di (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto): • adottante, adottando e loro eventuali coniugi; • figli maggiorenni dell'adottante (legittimi/legittimati/naturali riconosciuti); • genitori dell'adottando. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. È necessaria l'assistenza di un legale.

Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato ricorso al Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, allegando i seguenti documenti: • la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita; • autocertificazione di residenza di adottando e adottante; • autocertificazione di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante; • lo stato di famiglia storico di adottando e adottante anche in autocertificazione; • il certificato di morte o autocertificazione dei genitori dell'adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.). I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi. Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui. In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando quando la sentenza è passata in giudicato e le parti abbiano provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge (registrazione) o dalla sentenza stessa (eventuale pubblicazione).
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.

Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Spese per l'assistenza legale; • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della sentenza.
--------------	--

3.2.3 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio

Cos'è	È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio) in alcuni particolari casi. È necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, quando: • il passaporto serve a un minorenne, ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori; • il passaporto serve a un genitore con figli minorenni, ma non c'è l'assenso dell'altro genitore; • il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria, ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà.
Normativa di riferimento	Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela, quando manca l'assenso del tutore.
Come si richiede e documenti necessari	La richiesta di autorizzazione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Giudice Tutelare deve essere indirizzata al giudice tutelare la richiesta di autorizzazione in carta semplice, con descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso. Al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo devono essere allegati: • verbale di separazione o sentenza di divorzio; • ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità). È competente il giudice tutelare del luogo di residenza del minore o della persona sottoposta a tutela. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza. Il giudice tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso o sulla base di un contraddittorio cartolare.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del minore (ufficio del giudice tutelare) o della persona sottoposta a tutela.

Costi	• Contributo unificato di € 98,00 se la richiesta è per il genitore del minore, esente se la richiesta è per il minore; • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.
Modulistica	Si veda modulistica allegata.

3.2.4 Atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)

Cos'è	Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso ufficio di Stato Civile che provvederà direttamente alla correzione. Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di Stato Civile depositario dell'atto da rettificare. In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere: • la rettifica di un atto dello Stato Civile; • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito; • la formazione di un atto omesso; • la cancellazione di un atto indebitamente registrato. Il cittadino inoltre può presentare opposizione al rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall'ufficiale di stato civile, di eseguire le pubblicazioni di matrimonio.
Normativa di riferimento	Artt. 95 e ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Chi può richiederlo	Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile
Come si richiede e documenti necessari	L'interessato deve presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore, spiegando in che senso questo debba essere corretto e allegando: • la nota di iscrizione a ruolo; • la copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo); • l'eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta. Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.

Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.5 Atto di notorietà (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva)

Cos'è	L'atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (che accompagnano il richiedente) dinanzi a un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc.), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio. In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti. In alcuni casi, ad esempio se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), che è un procedimento più semplice e meno costoso. Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del giudice di pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato). È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del Magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l'atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione di crediti postali e delle somme dovute allo Stato).
Normativa di riferimento	Art. 5 R.D. n. 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art. 8 L. n. 182 del 23/03/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale). Art. 30 legge 7/08/1990 n. 241
Chi può richiederlo	Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.

Come si richiede e documenti necessari Come si richiede e documenti necessari	È necessario fissare un appuntamento per la redazione dell'atto recandosi in cancelleria. Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto, il richiedente dovrà presentarsi al cancelliere nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire e non interessati all'atto). Devono essere tutti muniti di carta d'identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Nei casi relativi a successione è opportuno esibire: • il certificato di morte in carta semplice; • la copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficate da parte degli eredi; • la copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge; • la fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà; • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza; • la copia conforme all'originale del testamento pubblicato dal notaio (se esistente). In caso d'impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio. Il richiedente e i testimoni firmeranno l'atto davanti al cancelliere.
Dove si richiede	Presso l'U.O. Servizi giudiziari della Volontaria Giurisdizione di qualsiasi Tribunale italiano (per il Tribunale di Messina stanza n. 26 - 1° piano).
Costi	• Marca da bollo da € 16,00; • Marca da bollo da € 11,80 (€ 35,40 se l'atto è richiesto con urgenza).

3.2.6 Tutela giudiziale

Cos'è	La tutela è una misura di protezione a favore delle persone che siano state dichiarate interdette. Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale. Il tutore (che rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal giudice tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominato tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, salvo gravi motivi (qualora abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela ecc). Il giudice tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.
Normativa di riferimento	Art. 414 e ss. c.c.
Chi può richiederlo	L'istanza di interdizione può essere presentata dallo stesso interdetto, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal Pubblico Ministero.

Come si richiede e documenti necessari	La tutela a favore dell'interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione. Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l'assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale. Devono essere allegati al ricorso: certificato di residenza, estratto dell'atto di nascita (viene rilasciato dal Comune), stato di famiglia, documentazione medica (ove disponibile). Dopo l'esame dell'interdicendo il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di interdizione. Il tutore definitivo viene nominato dal giudice tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al giudice tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso, inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'interdetto.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto – ufficio del giudice tutelare.
Costi	• Esente da contributo unificato; • PagoPA da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente. Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l'istanza venga richiesta dal P.M. o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3.2.7 Tutela legale

Cos'è	La tutela legale è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette legalmente. L'interdizione legale è una pena accessoria che viene inflitta alle persone condannate alla pena della reclusione per cinque anni o più. In questo caso il soggetto sarà sostituito, nel compimento di atti giuridicamente rilevanti (es. contratti, atti giuridici), da un tutore sino all'espiazione della pena. Il tutore, inoltre, disporrà e amministrerà i beni dell'interdetto. Una volta espiata la pena tornerà nel pieno possesso della propria capacità di agire, e non avrà più bisogno della sostituzione e rappresentanze del tutore. Verrà nominato anche un protutore, che potrà agire in tutti i casi in cui vi sia un conflitto di interessi tra il tutore e l'interdetto legale.
Normativa di riferimento	Art 32 c.p., artt. 424 ss. c.c., e art 414 c.c.
Chi può richiederlo	È aperta d'ufficio dal giudice tutelare che riceve la sentenza penale irrevocabile da parte della Procura della Repubblica.
Come si richiede e documenti necessari	Il Pubblico Ministero trasmette la sentenza di condanna al giudice tutelare, il quale apre la tutela nei confronti del condannato. Il giudice tutelare nomina un tutore dell'interdetto legale a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore è scelto preferibilmente fra persone che abbiano delle relazioni reali e positive con il condannato e sappiano curare una destinazione dei suoi beni utile e funzionale per il suo reinserimento sociale. Qualche volta, in famiglie criminogene, devono perciò essere esclusi i congiunti. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al giudice tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso, inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'interdetto.

Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto – ufficio del giudice tutelare.
Costi	Esente da contributo unificato.

3.2.8 Tutela dei minori

Cos'è	La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), e viene aperta, anche d'ufficio, presso il Tribunale nel cui Circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, nel luogo di residenza o dimora abituale). Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza. Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, salvo gravi motivi (abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela, ecc). Il giudice tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.
Normativa di riferimento	Art. 343 e ss. c.c.
Chi può richiederlo	Hanno l'obbligo di informare il giudice tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l'apertura della tutela: • l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti; • il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente

Chi può richiederlo	la designazione di un tutore o protutore; • i parenti entro il 3° grado; • la persona designata quale tutore o protutore.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato il ricorso alla U.O. Servizi giudiziaria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore, allegando: • il certificato di residenza; • l'estratto dell'atto di nascita (viene rilasciato dal Comune); • lo stato di famiglia; • eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera). Il tutore viene nominato dal giudice tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all'udienza fissata per il giuramento. È possibile ricevere una copia del provvedimento del giudice direttamente a casa propria consegnando in cancelleria al momento del deposito dell'istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al giudice tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'incapace. N.B. l'ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l'entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un'equa indennità. Il tutore deve: • aver cura della persona del minore; • rappresentare il minore in tutti gli atti civili; • amministrare i beni del minore; • procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore;

	• tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al giudice. Il tutore può chiedere e ottenere dal giudice tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del minore – ufficio del giudice tutelare.
Costi	• Esente da contributo unificato; • PagoPA da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.9 Curatele

Cos'è	La curatela è la misura protezionistica finalizzata alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da dar luogo alla interdizione, o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati, e altresì per la tutela dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio. La curatela, che comporta l'assistenza dell'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del giudice tutelare), viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal giudice tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).
Normativa di riferimento	Artt. 392 e ss. c.c. e artt. 415 e ss. c.c.
Chi può richiederlo	L'istanza di inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal Pubblico Ministero.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso (con l'ausilio di un avvocato), che deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa e deve essere diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi (se stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo del ricovero). Il giudice dispone la fissazione dell'udienza di comparizione del ricorrente, dell'inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo che abbiano mantenuto rapporti significativi con l'interessato. Nel corso della udienza il giudice

Come si richiede e documenti necessari	istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all'esame dell'inabilitando (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova), sente il parere delle altre persone citate o può disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni. Dopo l'esame dell'inabilitando il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un curatore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di inabilitazione. Il cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di inabilitazione e quello che ha pronunciato il provvedimento che concede l'emancipazione devono trasmettere copia dei provvedimenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione (cioè deposito in cancelleria), al giudice tutelare. Successivamente il giudice tutelare procede alla nomina di un curatore del minore o dell'inabilitato scegliendoli preferibilmente nell'ambito del nucleo familiare dell'inabilitato o del minore. È possibile per i parenti o i conoscenti dell'inabilitato o del minore far pervenire al giudice tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare Curatore. Il Curatore viene nominato con decreto del giudice tutelare e assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al giudice tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'inabilitato – ufficio del giudice tutelare
Costi	• Esente da contributo unificato; • PagoPA da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.10 Nomina curatore speciale per scomparso

Cos'è	Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale che si occupi della cura degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e che rappresenti lo scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa). La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta). Le funzioni del curatore cessano: • con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso); • con l'esaurimento del patrimonio; • con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.
Normativa di riferimento	Artt. 48 e ss. c.c.
Chi può richiederlo	Il ricorso può essere presentato da parte dei presunti successori legittimi, del Pubblico Ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti. Per questo servizio non è necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere. Occorre, inoltre, allegare al ricorso: • l'atto di nascita e il certificato di residenza della persona scomparsa;

	• le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).
Dove si richiede	Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfettarie di notifica; • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente; • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia.

3.2.11 Interruzione volontaria della gravidanza – per minori

Cos'è	La minorenni che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza se: • è inopportuno consultare le persone predette; • queste rifiutano il consenso; • esprimono pareri difformi.
Normativa di riferimento	Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
Chi può richiederlo	La donna minore di età (inferiore di anni 18).
Come si richiede e documenti necessari	È competente il giudice tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. Il giudice tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata: • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza; • il documento di riconoscimento della minore; • la relazione del servizio pubblico o del medico. Il giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l'interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.
Dove si richiede	Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, ufficio del giudice tutelare.
Costi	Esente da contributo unificato.

3.2.12 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

Cos'è	È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo. La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.
Normativa di riferimento	Art. 1 e ss. Legge 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo	Chi vuole ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.
Come si richiede e documenti necessari	L'interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli. In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.13 Atti di straordinaria amministrazione in favore di inabilitato o interdetto

Cos'è	Il tutore deve chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere (che siano necessari e utili per l'interdetto e l'incapace), quali ad esempio: l'accettazione o la rinuncia all'eredità o donazioni; la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; la promozione di giudizi, la riscossione di capitali; la realizzazione di investimenti finanziari; l'acquisto di beni mobili e immobili; l'assunzione di obbligazioni; la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, il reimpiego di somme; la contrazione di mutui. In alcuni casi serve anche l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza (es. riscuotere capitali, a condizione di un idoneo impiego, e stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto).
Normativa di riferimento	Artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.
Chi può richiederlo	Il tutore o il curatore, eventualmente con l'assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.
Come si richiede e documenti necessari	Il richiedente deve presentare il ricorso debitamente compilato e motivato presso la cancelleria del Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela. Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa: • l'eventuale testamento;

	• la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; • la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; • i preventivi delle spese sostenute e eventualmente da sostenere; • gli atti di causa; • l'offerta della banca relativa all'investimento proposto; • la bozza del contratto da stipulare.
Dove si richiede	Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela.
Costi	• Esente da contributo unificato (salvo nel caso di eredità giacente per cui il contributo unificato è di € 98,00); • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.3 SEZIONE LAVORO

Cos'è	Concerne controversie individuali di lavoro: in materia di lavoro subordinato privato, anche non inerenti all'esercizio di impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché da contratti agrari, salva la competenza delle sezioni agrarie; rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione in prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico sempre che non sono devoluti dalla Legge altro giudice; controversie in materia di previdenza e assistenza; controversie in materia di licenziamenti; Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
Normativa di riferimento	Art 409 c.p.c. e ss. e art 3 Dlg. 165/2001
Chi può richiederlo	Chiunque abbia interesse.
Come si richiede e documenti necessari	Iscrizione a ruolo tramite modalità telematica.
Dove si richiede	Tribunale Sezione Lavoro.
Costi	Pagamento telematico di contributo unificato di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.4 EREDITA' E SUCCESSIONI

3.4.1 Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati)

Cos'è	L'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte del patrimonio del defunto, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento degli stessi e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità. I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando: • restano incustoditi dopo il decesso di una persona; • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto. Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato. È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.
Normativa di riferimento	Artt. 456 e ss. c.c.; artt. 752 e ss. c.p.c.; artt. 762 e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	L'apposizione può essere richiesta dall'esecutore testamentario, gli eredi, i creditori, chi coabitava col defunto, chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal Pubblico Ministero (disposta d'ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche). La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall'esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale. Per questo servizio non è richiesta l'assistenza di un legale.

Come si richiede e documenti necessari Come si richiede e documenti necessari	Deve essere depositata l'istanza presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando: • il certificato di morte in carta libera; • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione; • la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo. Nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di Pace. Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione dei sigilli sui beni. All'apposizione dei sigilli procede un funzionario nominato dal Tribunale. Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il giudice nomina un custode. Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell'istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l'inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale).
Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto).
Costi	I costi per la domanda di apposizione di sigilli e per quella di rimozione degli stessi sono: • Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica;

-
- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23. |
|--|---|

	Se, oltre alla rimozione dei sigilli, si richiede la redazione dell'inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario). Compenso per il custode di € 2,58 al giorno per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione. Compenso del cancelliere che redige l'inventario, come liquidato dal giudice.
--	---

3.4.2 Inventario

Cos'è	L'inventario è l'atto tramite cui si rappresenta la situazione economico-patrimoniale della persona deceduta con riferimento al momento della morte. Gli eredi e i creditori, pertanto, possono chiedere al Tribunale l'elencazione e la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti del defunto al fine di accertare l'esatta consistenza dell'asse ereditario. L'inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l'eredità con beneficio di inventario, che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. In tal caso, se l'accettante è in possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere compiuto nei tre mesi dall'apertura della successione (coincidente con la data della morte): se l'inventario non è compiuto entro tre mesi l'accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice, con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l'accettante non è in possesso dei beni appartenenti al defunto, l'accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dalla morte. In questo caso l'inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell'accettazione. In ogni caso se è impossibile concludere l'inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.
Normativa di riferimento	Artt. 769 e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l'esecutore testamentario.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentata domanda presso la cancelleria del Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione, vale a dire nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). L'istanza deve contenere l'autocertificazione circa l'esistenza di chiamati alla successione che può

	supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata: • dal certificato di morte in carta semplice; • dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente; • dalla nota di iscrizione a ruolo. Il Tribunale in composizione monocratica provvederà emettendo un decreto per autorizzare all'inventario, che di regola è eseguito da un notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento. Nel caso in cui non sia stato già designato nel testamento del defunto, è il Tribunale a nominare un Pubblico Ufficiale che svolga le operazioni di inventario, che può essere un cancelliere o un notaio. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte. Una volta effettuato l'inventario, l'atto è depositato in cancelleria e trasmesso all'ufficio del Registro per la registrazione (per cui è necessario effettuare il versamento dell'Imposta di Registro).
Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto).
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23; • Due marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate dell'inventario. A seguito dell'inventario, il giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti.

3.4.3 Rinuncia all'eredità

Cos'è	La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante). In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti. È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. È, inoltre, importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto, cioè venduto o donato, di nessuno fra i beni di appartenenza del defunto. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.
Normativa di riferimento	Artt. 321, 374, 394, 519 e ss. c.c.

Chi può richiederlo	Gli eredi, i genitori o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati (in questo caso è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore).
Come si richiede e documenti necessari	La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto). In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti: • autocertificazione di morte ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto; • il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante; • la copia del codice fiscale del defunto e del richiedente; • la copia autentica dell'eventuale testamento; • la copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate. La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare. La domanda può essere presentata entro: • tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari); • dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari). È possibile presentare una domanda unica di rinuncia indipendentemente dal grado di parentela (purché venga rispettato l'ordine di chiamata). Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti. Prima di aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro (una per ogni atto). La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia. Dopo almeno venti giorni dall'avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia.

Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto)
Costi	• Esente da contributo unificato; • Due marche da bollo da € 16,00 (una per la rinuncia e una per il ritiro dell'atto); • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione (una per ogni atto), da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23; • Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente; • Marca da bollo da € 11,80 per diritti di cancelleria (€ 35,40 se richiesta con urgenza).

3.4.4 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Cos'è	L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario. L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto). Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l'autorizzazione del giudice tutelare.
Normativa di riferimento	Artt. 321, 374, 394, 470 e ss. c.c.
Chi può richiederlo	Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
Come si richiede e documenti necessari	L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto). In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (https://tribunale-messina.giustizia.it/pages/it/homepage/link_utili/documenti_e_relazioni/), munito dei seguenti documenti: • il certificato di morte, non estratto (in carta libera); • il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto; • il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante; • il codice fiscale del defunto; • la copia autentica dell'eventuale testamento registrato; • la copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite. La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario (necessario per accertare la consistenza

**Come si richiede
e documenti
necessari**

dell'eredità), per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.

Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere fatto nei tre mesi dall'apertura della successione (salvo proroga), altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. In questo caso è anche opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, perché l'erede ha 40 giorni di tempo dal compimento dell'inventario per accettare o rinunciare: in mancanza si considera erede puro e semplice.

Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l'inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l'inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere effettuata entro 40 giorni dal compimento dell'inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Chiunque ha interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunciare.

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l'inventario è chiesto da altro chiamato).

L'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; i beni mobili perdono la natura di beni ereditari decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sicché l'autorizzazione del Tribunale non è necessaria dopo che sia trascorso tale periodo (art. 493, comma 2, cod. civ.).

Prima di aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F24 fornito dalla cancelleria la mattina dell'appuntamento fissato, per il pagamento dell'imposta di trascrizione. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo

	all'ufficio del Territorio per la trascrizione dell'atto (obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili).
Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto).
Costi	• Contributo unificato da € 98,00 e marca da € 27,00 per la nomina dell'ufficiale che procederà all'inventario. • Due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione); • Marca da bollo da € 11,80 per diritti di cancelleria (€ 35,40 per il ritiro urgente della copia); • Imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell'atto all'ufficio del Territorio; • Imposta di registro per € 200,00 da versare con mod. F23 fornito dalla cancelleria la stessa mattina dell'appuntamento. Per le onlus vi è esenzione dai bolli.

3.4.5 Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario

Cos'è	Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari (può essere anche un erede, salvo non sia minore, interdetto o inabilitato), il quale cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. Ciò può avvenire, per esempio, nel caso in cui l'interesse dell'erede sia in conflitto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o a causa dell'esistenza di obiettive difficoltà nell'esecuzione delle volontà del testatore. L'accettazione o la rinuncia della nomina ad esecutore testamentario deve risultare da dichiarazione resa in Tribunale. L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio. L'Autorità Giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione (all'erede) al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Su istanza di ogni interessato, l'Autorità Giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
Normativa di riferimento	Artt. 700 e ss. c.c.
Chi può richiederlo	Chi è stato nominato esecutore testamentario

Come si richiede e documenti necessari	La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà. L'accettazione e la rinuncia della nomina può essere fatta solo tramite dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento. Devono essere allegati i seguenti documenti: • il certificato di morte in carta libera; • la copia conforme del testamento con gli estremi della registrazione; • il codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario; • il documento di identità in corso di validità. Nel caso di accettazione, prima di aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'ufficio del Registro per la registrazione dell'accettazione. Per la rinuncia alla carica di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione. Si può chiedere la copia conforme dell'atto di rinuncia o di accettazione. Nel caso in cui l'accettante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale di accettazione occorre segnalare alla cancelleria il nome della persona delegata.
Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto).
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marche da bollo da € 16,00 (per la copia dell'atto); • Marca da bollo di € 11,80 per diritti di cancelleria (35,40 per il ritiro urgente); • Diritti di copia (per le copie dell'atto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.4.6 Eredità giacente

Cos'è	È una procedura che viene avviata nel caso in cui l'eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell'eredità che ha il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato. Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Normativa di riferimento	Artt. 528 e ss. c.c.; artt. 781 e ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d'ufficio solo se l'eredità è attiva ed è conveniente per lo Stato
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato e allegando: • nota di iscrizione a ruolo; • certificato di morte del defunto; • codice fiscale del defunto. Il decreto di nomina del curatore, emesso dal Tribunale in composizione monocratica, è iscritto a cura del cancelliere, nel registro delle successioni. Il curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità; successivamente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità. Entro trenta giorni dall'inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal

	Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditati e dei legati. Se qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dall'incarico al momento dell'accettazione dell'eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell'eredità giacente è soggetto all'imposta di registro.
Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo di ultimo domicilio del defunto)
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente; • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione dell'inventario, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23; • Compenso del Cancelliere che redigerà l'inventario, come liquidato dal giudice; • Compenso del Curatore, come liquidato dal giudice. Tutte le spese sono a carico della massa ereditaria. Ove la massa non fosse sufficiente resteranno a carico del ricorrente.

3.4.7 Dichiarazione di assenza

Cos'è	Decorso un anno dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni dalle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite.
Normativa di riferimento	Artt. 48 e ss. c.c., artt. 473-bis.59 c.p.c. e ss. c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c
Chi può richiederlo	I presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso. Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o a un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in

	marginale all'atto di nascita e all'atto di matrimonio. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge. È obbligatorio, inoltre, l'intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.)
Dove si richiede	Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente; • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia; • Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U.; • Spese per la rappresentanza legale; • Spese € 200,00 per registrazione sentenza.

3.4.8 Dichiarazione di morte presunta

Cos'è	Decorsi cinque anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia. L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.
Normativa di riferimento	Artt. 58 e ss. c.c., artt. 473-bis.59 c.p.c. e 190 att. c.p.c.
Chi può richiederlo	Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso. La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione. Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o a un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e ordina che a cura del ricorrente la domanda,

Come si richiede e documenti necessari	entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero. La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.). Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio. È obbligatorio l'intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c).
Dove si richiede	Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso
Costi	• Esente da contributo unificato; • Marca da bollo da € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente; • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia Autocertificazione; • Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U.; • Spese per la rappresentanza legale; • Spese € 200,00 per registrazione sentenza.

3.4.9 Registro generale dei testamenti e consultazione rubriche dei testamenti e registro delle successioni

Cos'è	Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all'estero. Attraverso il Registro può essere chiesto infatti al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi a persona deceduta. Gli Stati che sino a oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania. Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l'indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato. Consultazione rubriche dei testamenti I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente, e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici. Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica, che attualmente riveste la forma del cartaceo. La rubrica può essere esaminata da chiunque ne faccia richiesta con l'assistenza della cancelleria.
Normativa di riferimento	Art. 622 c.c. e art. 55 Disp. att. c.c.
Chi può richiederlo	La consultazione della copia del testamento avviene in presenza del cancelliere. Non è possibile alle parti che effettuano la consultazione ricavare copia dei testamenti, ad es. fotografandole con il cellulare. Eventuali copie dovranno essere richieste al notaio che ha curato la pubblicazione del testamento. La cancelleria non è autorizzata a rilasciare le copie dei testamenti.

Come si richiede e documenti necessari	La consultazione viene eseguita dalle parti interessate in presenza. La consultazione del registro delle successioni e della rubrica dei testamenti non è disponibile on line. La richiesta al Registro, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 14,00 può riguardare contestualmente: • uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro stesso; • uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell'organismo competente di uno o più degli Stati suddetti. Occorre allegare alla richiesta un certificato di morte in carta semplice, in originale o copia autentica (o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta). Sono ammesse l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso devono essere utilizzati i moduli riportati nella sezione moduli di questa scheda e i tempi di rilascio del certificato possono allungarsi. Per i certificati degli organismi esteri è necessario un certificato di morte o altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato Estero.
Dove si richiede	➤ Consultazione rubriche testamenti e Registro delle Successioni Palazzo di Giustizia – Tribunale di Messina: ufficio successioni ➤ Richiesta rilascio certificazione delle iscrizioni presenti La richiesta di rilascio di certificazione delle iscrizioni presenti nel Registro delle successioni del Tribunale, da non confondere con la raccolta delle successioni tenuta dall'Agenzia delle entrate può essere effettuata: -direttamente presso la sede dell'ufficio, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; - per corrispondenza; - per mail o pec.

Costi	La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l'importo di 2 marche da € 16,00 (una per istanza e una per il certificato) e il versamento di € 3,92 per diritto di certificazione. Se invece si vuole ricevere il certificato per corrispondenza, si dovrà allegare busta preaffrancata. Non si effettua restituzione tramite raccomandata Se la richiesta è fatta per mail o p.e.c. occorre allegare pagamento del bollo mediante F23 (€ 32,00) e € 3,92 tramite PagoPA.
---------------------	--

3.5 TITOLI DI CREDITO – ASSEGNI E CAMBIALI

3.5.1 Ammortamento di assegni - Smarriti, sottratti o distrutti

Cos'è	Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l'ammortamento. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato. L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato).
Normativa di riferimento	Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. 948/1951
Chi può richiederlo	Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto anche dall'istituto che lo ha emesso.
Come si richiede e documenti necessari	La richiesta di ammortamento deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile. In alternativa è competente il Tribunale: • del luogo di residenza di chi fa la richiesta (per la cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario); • del luogo in cui ha una sede l'istituto di credito che ha emesso il titolo (per gli assegni circolari, il vaglia postale trasferibile, libretti, certificati o fondi comuni di investimento). Nella richiesta da depositare in cancelleria devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti a identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali si è perso o distrutto. All'istanza devono essere allegati:

Come si richiede e documenti necessari

- la nota di iscrizione a ruolo;
- la denuncia di smarrimento a Polizia e/o Carabinieri;
- la prova di avvenuta comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di Credito emittente (che deve avvenire con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione, ad esempio con posta elettronica certificata).

Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata copia dell'istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all'Istituto che ha rilasciato il titolo.

Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l'assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (disposta per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico), purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e/o affissione presso l'istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.

Il ricorrente deve chiedere due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mano):

- a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente, la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile;
- al traente e al trattario.

Se prevista (è sempre necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. (per informazioni su come pubblicare: <http://www.gazzettaufficiale.info/home>) per cui ha bisogno della fotocopia del decreto. Successivamente l'interessato deve portare fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione).

Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che deve

Come si richiede e documenti necessari	aver pronunciato l'ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto e/o a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l'ammortamento. Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente. Decorsi i termini per l'eventuale opposizione da parte del detentore, l'interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere in cancelleria il certificato di non interposta opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – U.O. Servizi giudiziari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Due marche da bollo di € 16,00 (per il certificato di non interposta opposizione); • Una marca da bollo di € 3,92 per diritti di cancelleria (per il certificato di non interposta opposizione); • Diritti di copia (per le copie del decreto del Presidente) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.5.2 Riabilitazione del protestato

Cos'è	È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell'ultimo protesto).
Normativa di riferimento	Art. 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni.
Chi può richiederlo	Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto anche dall'istituto che lo ha emesso.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentata la domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, da depositare in cancelleria, devono essere allegati: • la nota di iscrizione a ruolo; • la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale dell'interessato; • il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto; • la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca); • la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi dei protesti levati a proprio carico e la data dell'ultimo protesto (può essere sostituita dalla Visura protesti aggiornata a 15 giorni e acquisibile in Camera di Commercio). In mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo

Come si richiede e documenti necessari	rilasciata dalla banca. Inoltre, l'interessato può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto. È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l'interessato ne viene a conoscenza per mezzo di comunicazione da parte della cancelleria, dove potrà recarsi per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della relativa pubblicazione sull'apposito bollettino. L'interessato, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011), viene invitato dalla C.C.I.A.A. a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione (in luogo del certificato di non interposta opposizione). La Camera di Commercio provvede poi alla verifica della dichiarazione sostitutiva presso la Corte d'Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto. Contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, l'interessato o chi ne abbia interesse può presentare opposizione alla Corte d'Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all'estero). Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – U.O. Servizi giudiziari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Diritti di Copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo pari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.5.3 Riabilitazioni Civili

Cos'è	Il pubblico registro dei falliti non esiste più. Il Tribunale non applica più la procedura di riabilitazione in quanto l'istituto è stato abolito: le incapacità personali del fallito sono, infatti, collegate allo stato di fallito e vengono meno con la chiusura del fallimento. La persona che ne abbia interesse può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione dal Casellario Giudiziale.
Normativa di riferimento	D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5; D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169 e successive modificazioni.
Chi può richiederlo	Chiunque sia interessato.
Come si richiede e documenti necessari	L'interessato può presentare al Tribunale competente la domanda di riabilitazione in carta semplice sottoscritta.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – U.O. Servizi giudiziari del contenzioso - Fallimenti ed altre procedure concorsuali.
Costi	• Contributo unificato di € 85,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica.

3.5.4. Cancellazione protesti in caso di usura

Cos'è	La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all'interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica e il protesto si può considerare come mai avvenuto. Nel caso però di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva, il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto.
Normativa di riferimento	Art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108
Chi può richiederlo	La persona interessata tramite il suo avvocato.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda per la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.
Dove si richiede	Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica.

3.6 ASSEVERAZIONI

Cos'è	L'asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico. Il servizio si occupa di gestire le richieste di giuramenti di perizie e di traduzioni, ovvero di quegli elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.
Normativa di riferimento	Art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366 come modificato dalla L. 2 dicembre 2025, n. 182
Chi può richiederlo	Periti iscritti all'Albo Professionale e traduttori iscritti all'Albo del Tribunale e/o all'elenco traduttori presso la Camera di Commercio.
Come si richiede e documenti necessari	Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Contestualmente, è necessario depositare: • il documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno); • la perizia o testo da tradurre e relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall'ente richiedente); • il verbale di giuramento (disposto dal Tribunale) compilato. La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento. La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della

	normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.
Dove si richiede	Ufficio asseverazioni. La prenotazione può essere effettuata telefonicamente.
Costi	• Marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate; • Marche da bollo di € 1,00 per ogni eventuale allegato a prescindere dal numero di pagine; • Marche da bollo di € 1,00 per ogni pagina contenente foto; • PagoPA da € 3,92 per diritti di cancelleria; • Marca da € 16,00 per il verbale di giuramento; Se si allegano semplici copie (senza firma e timbro del professionista) non è dovuto alcun importo

3.7 STAMPA

3.7.1 Registri Periodici

Cos'è	Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell'editore). È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vicedirettore. Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
Normativa di riferimento	Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Legge 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62
Chi può richiederlo	Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica.
Come si richiede e documenti necessari	La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall'editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i telegiornali e radiogiornali.

**Come si richiede
e documenti
necessari**

La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Dalla domanda devono risultare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell'Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;
- titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
- tecnica di diffusione
 - se stampa: nome e indirizzo della tipografia
 - se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente
 - se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette
 - se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile;
- l'autocertificazione di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
- la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
- l'attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative;
- copia tesserino iscrizione albo giornalisti.

Se il proprietario e/o l'editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:

- la copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
- i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della

	persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni). Inoltre: • se il proprietario è diverso dall'editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l'Agenzia delle entrate, autenticato e bollato; • se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata; • se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus. • Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. • Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).
Dove si richiede	Seconda sezione civile – U.O. Servizi giudiziari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
Costi	• Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul c/c postale n.8003 intestato a "ufficio di registro tasse e concessioni governative – Roma" mediante bollettino postale; • Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte "domanda" del modulo e uno per la parte "dichiarazione" dello stesso per la domanda); • Versamento PagoPA di € 11,80 per il ritiro della copia del decreto d'iscrizione; • Marche da bollo da € 16,00 e € 3,92 con versamento PagoPA per ogni autentica che si esegue in cancelleria; • N. 2 Marche da bollo da € 16,00 e € 3,92 per la richiesta del certificato d'iscrizione. Sono previste esenzioni per le onlus.
Modulistica	Si veda modulistica allegata.

3.7.2 Variazione Periodici

Cos'è	Ogni qual volta vi è una variazione nei dati riportati nel registro della stampa è necessario, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, fare una domanda di variazione. Sono previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.
Normativa di riferimento	Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 6
Chi può richiederlo	Chiunque debba comunicare una variazione di un periodico
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere depositata apposita domanda in cancelleria, allegando solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi. Nel caso di variazioni di proprietà o editore o legale rappresentante (nel caso di società o persona giuridica), devono essere depositati: • la domanda in bollo firmata dal nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante (con autentica della firma in calce da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, allegando la fotocopia del documento d'identità); • la copia autentica dell'atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio e regolarmente registrato o la copia autentica del verbale di assemblea che ha deliberato la variazione; • l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o dell'Unione Europea) e di godimento dei diritti civili del proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante; • la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante. Nel caso di variazioni del direttore responsabile devono essere depositati: • la domanda in bollo firmata dal proprietario o dall'editore con la quale si comunica la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore (con autentica della firma del proprietario e del nuovo direttore

Come si richiede e documenti necessari	responsabile da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità); • l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria), di godimento dei diritti civili, di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare del nuovo direttore responsabile; • la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare. Nel caso di variazioni di periodicità, tipografia, titolo o indirizzi (della sede o della direzione), devono essere depositati: • la domanda in bollo da parte del proprietario o dal legale rappresentante in cui si comunica la variazione (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità); • il nuovo certificato di iscrizione, per il cambio del titolo, qualora il direttore fosse iscritto all'Elenco Speciale; • il verbale di assemblea che ha deliberato la variazione (in copia conforme), nel caso di persona giuridica, per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo. Nel caso di domanda di cancellazione dal registro per cessazione della pubblicazione, devono essere allegati: • la domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante o dall'editore (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante o dell'editore da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità); • verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme, nel caso di persona giuridica.
Dove si richiede	U.O. Servizi giudiziaria del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.

Costi	• Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte “domanda” del modulo e uno per la parte “dichiarazione” dello stesso per la domanda); • Marche da bollo da € 16,00 e € 3,92 con PagoPA (€ 31,86 se richiesta con urgenza) per ogni autentica che si esegue in cancelleria.
---------------------	--

3.7.3. Registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi

Cos'è	Quando si stipula un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà relativo a una macchina utensile e di produzione nuova del valore di almeno € 516,46, il venditore deve trascrivere il contratto in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si trova la macchina. Tale trascrizione consente l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore. La procedura riguarda chi intende trascrivere: • gli atti di vendita con riserva di proprietà (cioè quando il bene viene pagato in modo dilazionato e il compratore, pur ricevendolo subito in consegna, ne acquisisce la proprietà solo con il pagamento dell'ultima rata); • gli atti di vendita con pagamento rateale o differito; • gli atti di locazione con diritto di opzione (l'opzione conferisce al locatario/acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un immobile entro un periodo di tempo specificato e ad un prezzo determinato, detraendo dal prezzo finale una parte o tutto l'importo versato in precedenza a titolo di canone di locazione); • gli atti di locazione in cui si stabilisce che il conduttore ottenga la proprietà del bene pagando i canoni previsti dal contratto.
Normativa di riferimento	Artt. 1524 e 2762 cc.; L. 28/11/1965 n.1329; D.Lgs 1993 n. 385
Chi può richiederlo	Chi ha stipulato un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà relativo a una macchina utensile e di produzione nuova del valore di almeno € 516,46.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere depositata la domanda in cancelleria, allegando: • due note di trascrizione in bollo; • Copia conforme in bollo, salvo esenzione normativa, dell'atto per il quale si chiede l'inserzione nel registro speciale.
Dove si richiede	Seconda sezione civile –U.O. Esecuzioni civili mobiliari

Costi	Due marche da bollo da € 16,00 per ogni nota di trascrizione.
--------------	---

3.8 PROCEDURE CONCORDSUALI

3.8.1 Istanze per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

3.8.1.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti

Cos'è	E' l'accordo di ristrutturazione dei debiti concluso dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o insolvenza, con I creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, soggetto ad omologazione del Tribunale.
Normativa di riferimento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024.
Chi può richiederlo	L'imprenditore commerciale, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, che si trova in stato di crisi o di insolvenza.
Come si richiede e documenti necessari	Si presenta con ricorso, presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa, contenente la proposta e il piano economico-finanziario che ne consente l'esecuzione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il ricorso deve contenere: • le scritture contabili e fiscali obbligatorie • le dichiarazioni dei redditi concernenti I tre esercizi o anni precedenti • le dichiarazioni IRAP, IVA ed I bilanci relativi ai medesimi periodi • una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, • un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, • l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazioni, nonché l'elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso.

	• relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – cancelleria fallimenti ed altre procedure concorsuali
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Bollo di € 27,00 per anticipazioni forfetarie per notifica; • Bollo di € 3,92 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito); • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.8.1.2 Ristrutturazione debiti del consumatore

Cos'è	E' la possibilità per il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi, di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per il superamento della crisi. Il piano può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
Normativa di riferimento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024.
Chi può richiederlo	Il consumatore o I membri della stessa famiglia quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Come si richiede e documenti necessari	Con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – OCC il consumatore deve depositare presso il Tribunale nel cui circondario ha la residenza o domicilio la domanda di accesso alla procedura corredata dell'elenco: • di tutti I creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; • della consistenza e della composizione del patrimonio; • degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; • delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; • degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia L'OCC allega alla domanda una relazione che deve contenere: • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

	• l'indicazione presunta dei costi della procedura. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – cancelleria fallimenti ed altre procedure concorsuali
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Bollo di € 3,92 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito); • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.8.1.3. Concordato minore

Cos'è	E' una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene sottoposta alla valutazione dei creditori ed alla valutazione del Tribunale. Consente, al debitore di ottenere la liberazione dai debiti pregressi quando sia possibile proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento.
Normativa di riferimento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024.
Chi può richiederlo	Il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore, escluso il consumatore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda è formulata tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC) costituito nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Se nel circondario del Tribunale competente non vi è un OCC, I compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con I bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti I tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

**Come si richiede
e documenti
necessari**

- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

Il Ricorso viene assegnato al giudice designato, il quale, se la procedura è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Nel decreto il giudice può nominare un Commissario Giudiziale e fissa l'udienza per l'adunanza dei creditori.

Il concordato minore è approvato dai creditori quando viene raggiunto un numero di voti tali da rappresentare la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il giudice, verificati l'ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di voti necessaria, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Dove si richiede	Seconda sezione civile – cancelleria fallimenti ed altre procedure concorsuali
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Marca da bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Marca da bollo € 3,92 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito); • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.8.1.4 Concordato preventivo

Cos'è	E' l'istituto attraverso il quale l'imprenditore di cui all'art. 121 CCII, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano di cui all'art. 87 CCII, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Sostanzialmente è quindi uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi di un'impresa, attuata mediante accordi con i creditori destinati ad essere perfezionati sotto la supervisione del Tribunale.
Normativa di riferimento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024.
Chi può richiederlo	L'imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII, che si trova in stato di crisi o di insolvenza.
Come si richiede e documenti necessari	Il ricorso, ai sensi dell'art. 40 CCII, deve essere depositato presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; il debitore deve presentare, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39 CCI. Un piano contenente: • l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; • una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento, • il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato,

**Come si richiede
e documenti
necessari**

corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;

- le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni precedente, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con l'indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

	• le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con l'indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; • le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; • le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni; • l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato; • l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito. Il debitore può presentare la domanda di cui all'art. 40 CCII con la documentazione prevista dall'art. 39 comma 3 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi (cd. Concordato in Bianco ex art. 44 CCII). In tal caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: • fissa un termine, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi; • nomina un commissario giudiziale; • dispone gli obblighi informativi periodici; • ordina al debitore il versamento di una somma per le spese della procedura.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – cancelleria fallimenti ed altre procedure concorsuali
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Diritti di cancelleria di € 27,00; • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.8.1.5 Liquidazione giudiziale

Cos'è	E' una procedura che sostituisce il fallimento il cui fine è quello di liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base di una graduazione dei loro crediti.
Normativa di riferimento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024.
Chi può richiederlo	Il debitore, esclusa "l'impresa minore", il pubblico ministero, quando ha notizia dello stato di insolvenza, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria, I creditori e gli organi di controllo e di vigilanza sulla impresa.
Come si richiede e documenti necessari	Con ricorso, depositato presso Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Il ricorso depositato dal creditore, sottoscritto dal difensore munito di procura, o dal pubblico ministero deve contenere le ragioni della domanda e le conclusioni. Il ricorso depositato dal debitore, comunicato al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, deve contenere: • le scritture contabili e fiscali obbligatorie • le dichiarazioni dei redditi concernenti I tre esercizi o anni precedenti • le dichiarazioni IRAP, IVA ed I bilanci relativi ai medesimi periodi • una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, • un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, • l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazioni, nonché l'elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso. • relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Dove si richiede	Seconda sezione civile – U.O. Servizi giudiziari del contenzioso civile - Fallimenti ed altre procedure concorsuali.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Bollo di € 27,00 per anticipazioni forfettarie per notifica; • Bollo di € 3,92 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito); • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.8.1.6 Liquidazione controllata

Cos'è	E' una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti I creditori insinuati nella procedura. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Con la sentenza il tribunale: nomina il giudice delegato; nomina il liquidatore; ordina al debitore il deposito entro 7 gg dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 gg entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia; ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Normativa di riferimento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024.
Chi può richiederlo	La procedura può essere aperta su istanza del debitore, dei creditori se il debitore è in stato di insolvenza e, in presenza di particolari condizioni, anche dal Pubblico Ministero. Se è depositata dal debitore la domanda deve essere presentata tramite l'organismo di composizione della Crisi e non richiede l'assistenza di un difensore. Se è depositata dal creditore, la domanda non deve essere presentata tramite l'O.C.C., ma richiede l'assistenza di un difensore. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una

	procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76 comma 2, o chiedere un termine per presentarla.
Come si richiede e documenti necessari	Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – U.O. Servizi giudiziari del contenzioso civile - Fallimenti ed altre procedure concorsuali.
Costi	• Contributo unificato di € 98,00; • Diritti di cancelleria di € 27,00; • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.8.2 Certificato pendenza procedure concorsuali

Cos'è	Il certificato attesta che non sono pendenti istanze per l'accesso alle procedure concorsuali nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica). Viene sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 45/2000 (autocertificazione) nel caso in cui deve essere prodotto ad una Pubblica Amministrazione. Il certificato ha validità di 6 mesi.
Normativa di riferimento	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n.14/2019 aggiornato al D.L. n.73/2022 conv. In L. n.122/2022, Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/09/2024. Decreto n.11/2020 del Presidente del Tribunale di Messina.
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato, munito di delega, o nel caso di società il legale rappresentante o un suo delegato, munito di delega.
Come si richiede e documenti necessari	Mediante compilazione di un modulo di richiesta, presente sul sito del Tribunale, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) da consegnare nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario ha la residenza il soggetto (sede legale per la società) allegando: • la fotocopia del documento d'identità dell'interessato o del legale rappresentante della società; • eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata.
Dove si richiede	U.O. Servizi giudiziari del contenzioso civile - Procedure concorsuali.
Costi	• Due bolli da € 16,00; • Bollo da € 3,92 per diritti di cancelleria (due se richiesto con urgenza); • Due bolli da € 3,92 per diritti di cancelleria (per finanziamenti Crias); • I pagamenti devono essere eseguiti con modalità telematica sul portale PagoPA.

3.9 ESECUZIONI CIVILI

3.9.1 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Cos'è	Il certificato attesta la pendenza o meno di procedure esecutive immobiliari o mobiliari nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica). Questo certificato, se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 28/12/2000, n. 445, e seguenti.
Chi può richiederlo	Chiunque vi abbia interesse.
Come si richiede e documenti necessari	Il modulo della richiesta, sottoscritto dall'interessato o dal legale rappresentante della società, può essere depositato in cancelleria ovvero inviato a mezzo p.e.c. all'indirizzo esecuzionivicili.tribunale.messina@giustiziacert.it, allegando: • la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'interessato o del legale rappresentante della società; • eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata al ritiro; • in caso di richiesta per conto di una società la visura camerale di essa (copia semplice e risalente a non più di 15 giorni prima).
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni mobiliari e immobiliari
Costi	Pagamento esclusivamente telematico: • diritti di certificato € 3,92; • imposta di bollo € 32,00. In caso di certificato richiesto a fini di finanziamento CRIAS: • diritti di certificato di € 3,92 (pagamento esclusivamente telematico); • produrre copia della delibera/contratto di finanziamento CRIAS.

3.9.2 Istanza di vendita

Cos'è	È la richiesta, rivolta al giudice dell'esecuzione, di vendita o assegnazione del bene pignorato, che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento ed entro il termine di efficacia del pignoramento.
Normativa di riferimento	Artt. 491ss., 498, 510, 529 ss., 567ss. C.p.c.
Chi può richiederlo	Il creditore (123cedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo
Come si richiede e documenti necessari	L'istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare telematicamente presso il Tribunale entro il termine di efficacia del pignoramento. In caso di esecuzione immobiliare il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione: • l'estratto del catasto; • i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; • la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l'invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate). L'estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Depositata l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il giudice dell'Esecuzione immobiliare nomina un esperto scelto dall'elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell'immobile.
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni civili mobiliari e immobiliari.
Costi	///

3.9.3 Istanza di sospensione concordata

Cos'è	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita, fino a ventiquattro mesi.
Normativa di riferimento	Art. 624-bis e ss. C.p.c.
Chi può richiederlo	Congiuntamente, tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.
Come si richiede e documenti necessari	Il deposito telematico (PCT) dell'istanza di sospensione "concordata" può essere effettuato fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Sull'istanza il giudice, sentito il debitore esecutato, provvede nei dieci giorni successivi al deposito della stessa.
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni civili mobiliari e immobiliari.
Costi	///

3.9.4 Conversione del pignoramento

Cos'è	Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Se ricorrono giustificati motivi, il giudice può disporre – con ordinanza – che il debitore versi la somma stabilita (maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale) con rateizzazioni mensili ed entro il termine massimo di quarantotto mesi.
Normativa di riferimento	Art. 495 c.p.c.
Chi può richiederlo	Il debitore esecutato.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentata apposita istanza presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente a una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti come indicati nei rispettivi atti di intervento. Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva e di importo non inferiore a 1/6 del debito complessivo. L'istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e, quindi, prima che sia pronunciata l'ordinanza con la quale il giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita a un professionista. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento o un ritardo nel versamento anche di una sola rata superiore a 30 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio

	della conversione: seguirà la vendita dell'immobile e l'incameramento delle somme già versate.
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Costi	///

3.9.5 Intervento di creditori (immobiliari) nelle procedure esecutive

Cos'è	Con l'intervento, il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
Normativa di riferimento	Artt. 498 e ss. C.p.c.
Chi può richiederlo	I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Come si richiede e documenti necessari	L'intervento avviene con ricorso da depositare telematicamente (PCT) prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione. Il ricorso deve contenere: • l'indicazione del credito e del relativo titolo; • la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto, quale ulteriore adempimento, l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile delle menzionate scritture contabili rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni civili immobiliari
Costi	///

3.9.6 Partecipazione alle aste immobiliari

Cos'è	La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido e viene disposta, su istanza del creditore pignorante, dal giudice dell'esecuzione. Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di vendita forzata. Nell'espropriazione di beni immobili la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita con incanto. Le modalità di partecipazione ad un'asta sono previste specificatamente nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita. E' necessario, pertanto, attenersi specificatamente a tali atti.
Normativa di riferimento	Ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone la vendita; artt.490 c.p.c. e ss.; artt. 567 c.p.c. e ss..
Chi può richiederlo	All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque, ad eccezione del debitore. Nella vendita senza incanto e con incanto l'offerta può essere fatta personalmente o a mezzo di avvocato.
Come si richiede e documenti necessari	L'istanza si effettua tramite la presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto e deve essere sottoscritta dall'offerente, che può essere persona fisica o giuridica. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata entro i termini e con le modalità previsti nell'avviso di vendita e dev'essere corredata dai documenti ivi indicati.
Dove si richiede	Seconda sezione civile – UU.OO. Esecuzioni civili immobiliari.
Costi	Come da importo indicato nell' avviso di vendita.

3.9.7 Pignoramento presso terzi

Cos'è	È un atto scritto “complesso” (poiché si compie attraverso l'attività coordinata di due diversi soggetti, creditore pignorante e ufficiale giudiziario, nei confronti del debitore e del terzo) che va notificato al terzo (soggetto “pignorato”), oltre che al debitore (soggetto “esecutato”), e che può avere ad oggetto crediti del debitore verso terzi e/o cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Normativa di riferimento	Artt. 543 ss. C.p.c.
Chi può richiederlo	Il creditore munito di titolo esecutivo con l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	Si esegue tramite atto notificato al debitore e al terzo con successiva iscrizione a ruolo per via telematica con deposito dell'atto di citazione insieme a: • copie conformi di titolo esecutivo e precetto; • ricevute di pagamento del contributo unificato e diritti di notifica.
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni civili mobiliari.
Costi	• Contributo unificato tramite PagoPA, in base alla normativa vigente; • Anticipazioni forfetarie per notifica di € 27,00 tramite PagoPA.

3.9.8 Esecuzioni in forma specifica

Cos'è	Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività che ne costituisce lo specifico oggetto. I due tipi sono: • l'esecuzione per consegna o rilascio, diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile; • l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, quale oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione dell'obbligo di non fare su quest'ultimo già gravante.
Normativa di riferimento	Artt. 605 e ss. C.p.c
Chi può richiederlo	Il creditore munito di titolo esecutivo.
Come si richiede e documenti necessari	È l'ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio. Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita telematicamente il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto.
Dove si richiede	UU.OO. Esecuzioni civili mobiliari.
Costi	• Contributo unificato tramite PagoPA, in base alla normativa vigente; • Pagamento telematico per anticipazioni forfettarie di notifica di € 27,00.

3.10 AREA PENALE

3.10.1 Oblazione Penale

Cos'è	È l'istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad un'obbligazione amministrativa. In sintesi, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge. L'oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare: • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa; • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa. In entrambi i casi il pagamento estingue il reato. La domanda di oblazione può essere proposta: • il giudice, se accoglie la domanda, definisce il processo, ammette l'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato; • nel corso delle indagini preliminari: il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al GIP, che provvede con ordinanza.
Normativa di riferimento	Art. 141 Disp. Att. C.p.p. (d.lgs 271/89) e art. 162 e 162-bis c.p.; art. 554-ter del c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore

Come si richiede e documenti necessari	Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l'imputato con l'atto di opposizione può richiedere al giudice di esser ammesso all'oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all'ufficio del G.I.P. Con l'ordinanza di ammissione all'oblazione, il giudice titolare del procedimento determina la somma da versare a titolo di oblazione (pena pecuniaria: multa o ammenda), oltre le spese processuali "forfettizzate" (€ 80,00 sia per il GIP che per il dibattimento) e le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili, fissando il termine entro cui provvedere al pagamento. L'ordinanza è comunicata al richiedente. Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli: • Ufficio postale; • Banca/Istituto di credito. Codici da indicare nel mod. F23: CODICE UFFICIO: 9BX; SUB CODICE: RG; COD. TERRITORIALE: F158; CAUSALE: PA; ESTREMI ATTO: N. RG GIP o RG DIB; CODICE TRIBUTO: 741T (per la pena pecuniaria: multa o ammenda) e 773T (per le spese processuali). Una volta eseguito il versamento, l'interessato deve depositare presso la cancelleria del giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento. Il giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti, nella fase delle indagini preliminari, restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (archiviazione del procedimento).
Dove si richiede	Sezione G.I.P./G.U.P. oppure U.O. servizi giudiziari per la fase dibattimentale.

Costi	Esente.
-------	---------

3.10.2 Opposizione al decreto penale di condanna

Cos'è

Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.

Il decreto penale viene emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato può proporre opposizione con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del giudice di pace del luogo ove l'interessato si trova.

Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l'imputato può richiedere al giudice:

- il giudizio immediato – il giudice emette decreto a norma degli artt. 456 ss. C.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
- l'obblazione;
- il giudizio abbreviato;
- l'applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare;
- la sospensione del procedimento per messa alla prova;

In queste ultime tre ipotesi, il giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé dandone avviso alle parti.

Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato al punto 1.

Normativa di riferimento	Artt. 461 e 557 c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede e documenti necessari	Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione in cancelleria, indicando nell'istanza, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni: • gli estremi del decreto di condanna; • la data del decreto di condanna; • il giudice che ha emesso il decreto. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d'ufficio.
Dove si richiede	Sezione G.I.P. – U.O. Decreti penali.
Costi	• Esente; • Marca telematica diritti di cancelleria di € 3,92 in caso di richiesta del certificato di deposito.

3.10.3 Pagamento del decreto penale

Cos'è	Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Il decreto penale viene emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione. La pena può essere convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459, c. 1-bis e ss. (inseriti dalla Legge "Cartabia").
Normativa di riferimento	Artt. 459 e ss. C.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede e documenti necessari	Per il pagamento si deve attendere l'avviso di ingiunzione da parte dell'Ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica. Tuttavia, entro 15 giorni dalla notifica del decreto, l'imputato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di 1/5 con rinuncia all'opposizione utilizzando il Modello F23 (modifiche introdotte dalla "Riforma Cartabia"). Superati i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento, in questo caso dell'intera somma, potrà essere effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) a mezzo: • ufficio postale;

	• sportello bancario. Una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in Cancelleria, o trasmettere a mezzo p.e.c., l'originale della distinta di versamento rilasciate all'interessato (copia del Modello F23 con il timbro della banca/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento).
Dove si richiede	• presso la Sezione G.I.P. – U.O. Decreti penali., se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica); • presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).
Costi	Esente.

3.10.4 Restituzione corpi di reato

Cos'è	È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'Ufficio Giudiziario o presso terzi.
Normativa di riferimento	Art. 85 disp. Att. C.p.p. – Artt. 262 – 263 c.p.p. – D.P.R. n. 115 del 30-5-2002, artt. Dal 150 al 154.
Chi può richiederlo	Soltanto la persona indicata nel provvedimento del giudice quale avente diritto, attraverso il proprio legale di fiducia ovvero anche personalmente mediante deposito di istanza in via esclusivamente telematica all'indirizzo PEC depositoattipenali.tribunale.messina@giustiziacert.it L'istanza di restituzione deve indicare: ➤ numero del procedimento penale; ➤ dati dell'istante proprietario del bene; ➤ provvedimento che dispone restituzione con attestazione di definitività; ➤ elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione; ➤ i dati anagrafici del richiedente.
Come si richiede e documenti necessari	La restituzione avviene esclusivamente per il tramite della P.G. operante. Per la restituzione di beni custoditi presso l'ufficio corpi di reato, il richiedente dovrà presentare alla P.G. operante la copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il dissequestro e la restituzione unitamente al documento di identità del richiedente in corso di validità; 1) Restituzione armi. In caso di restituzione di armi: licenza di valido porto d'armi. La P.G. operante potrà consegnare l'arma (o le armi) a persona diversa dall'avente diritto -qualora questi non sia in possesso della licenza di

Come si richiede e documenti necessari	valido porto d'armi, ovvero essa sia scaduta, purché la persona designata sia a sua volta munita di valido porto d'armi e documento d'identità (solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico). Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale – Sezione Armi e Esplosivi – presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del giudice di dissequestro e restituzione. 2) Beni custoditi presso terzi. Per la restituzione di beni custoditi presso terzi, l'avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell'Ufficio Corpi di Reato competente e documento d'identità.
Dove si richiede	II° Coordinamento penale – Ufficio Corpi di reato.
Costi	• Esente da costi, per i beni custoditi presso il Tribunale; • Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa previo pagamento delle spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l'avente diritto sia persona diversa dall'indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall'art. 59 T.U. n.115/2002);

-
- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• In caso di dissequestro e restituzione, le spese di custodia saranno dovute in ogni caso dall'avente diritto alla restituzione (quindi anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione. |
|--|--|

3.10.5 Informazioni per il testimone

Cos'è	La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui per il giorno dell'udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.
Normativa di riferimento	Artt. 45 – 48 Testo Unico delle Spese di Giustizia – D.P.R. n. 115/2002, Art. 133 c.p.p., artt. 194-207 c.p.p. e art 372 c.p.
Chi può astenersi	Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare: • i prossimi congiunti dell'imputato (art. 307, c.4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall'art.199, c.1 c.p.p.;

Chi può astenersi	• gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.); • gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute a osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.); • i pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.), politico o militare.
Sanzioni	Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.).
Indennità e rimborsi	Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. Del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni a ottenere un'indennità. • Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio Giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno; • ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo

	se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno; • a testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità; • agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. n. 115/2002, sempre che essi stessi non siano testimoni; • ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. n. 115/2002, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza. Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposte a domanda. Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza. Per l'utilizzo del mezzo aereo è necessaria la preventiva autorizzazione del magistrato.
Modulistica	Si veda modulistica allegata.

3.10.6 Certificato dei carichi pendenti per Misure di Prevenzione

Cos'è	Il certificato dei carichi pendenti in materia di misure di prevenzione è rilasciato dal Tribunale competente con riferimento alla provincia di residenza del soggetto da controllare ed attesta che non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. Se i soggetti da controllare sono residenti all'estero, il Tribunale competente va individuato con riferimento al luogo ove ha sede legale la Società e/o al luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
Normativa di riferimento	D. Lgs. n. 159/2011.
Chi può richiederlo	Possono richiederlo esclusivamente stazioni appaltanti ovvero enti pubblici o società private incaricate di pubblici servizi per la verifica dei requisiti necessari alla partecipazione a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi o di subappalti e pertanto è esente da bollo. Ai sensi dell'art. 81 comma 2 D. Lgs. 159/2011, non può essere rilasciato a privati. La cancelleria è competente a rilasciare la certificazione solo per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016. Per le richieste relative a procedure bandite successivamente a tale data le informazioni sono contenute nel certificato penale del casellario giudiziale.
Come si richiede e documenti necessari	Per i soggetti che risiedono nel territorio della provincia di Messina, la richiesta va inoltrata all'Ufficio Misure di prevenzione del Tribunale di Messina tramite PEC sez2.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it Le suindicate modalità di trasmissione sono da intendersi alternative onde evitare duplicazioni di richieste. Non potranno essere evase richieste prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento e dei recapiti cui inoltrare la risposta.

Dove si richiede	Presso il Tribunale Penale di Messina – Seconda sezione penale – UU.OO. Servizi giudiziari del Tribunale del Riesame e delle Misure di Prevenzione
Costi	Esente solo per le pubbliche amministrazione.
Tempi	Le richieste saranno evase entro 30 giorni dalla ricezione.

3.10.7 Lavori di pubblica utilità

Cos'è	Per i reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), è previsto che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con lavori di pubblica utilità. Essi sono realizzati presso Enti locali o associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Messina. Enti ed associazioni mettono a disposizione un numero variabile di posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo. I lavori di pubblica utilità possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali, ad esempio, i servizi di manutenzione del verde, o di assistenza alla persona, o di collaborazione alle attività degli enti che operano nel sociale; unico onere a carico dell'ente convenzionato è la copertura assicurativa INAIL, per gli enti locali, o volontaria per gli altri enti. La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell'imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 c.p.p. (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l'ente o l'amministrazione presso la quale deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata è corrispondente ad un giorno, inteso come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria).
Normativa di riferimento	Art. 73 comma 5-bis del D.P.R. 309/1990; artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs. 285/1992
Chi può richiederlo	L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
Come si richiede e documenti necessari	Elenco convenzioni LPU e Map https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/convenzioni_per_lavoro_pubblica_utilita?facetNode_1=3_2_4&selectedNode=3_2_4_74

Dove si richiede	La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato.
Costi	Esente
Assistenza del difensore	Necessaria

3.10.8 Messa alla prova

Cos'è	Il D.lgs. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, estende il novero dei reati per i quali vi è la possibilità di beneficiare della cd. messa alla prova. Il nuovo art. 168-bis c.p. prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 c.p.”, anch’esso interessato dalla novella legislativa. Inoltre, ai sensi dell’art. 464-ter 1 c.p.p., viene estesa già nella fase delle indagini preliminari, la possibilità per il PM di proporre all’indagato la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale entro il termine di venti giorni; la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. Nel corso del dibattimento, ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p. la richiesta può essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o, nel procedimento a citazione diretta, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p. Una volta che il Tribunale ritenga di ammettere l’imputato alla messa alla prova incarica l’UEPE di elaborare un idoneo programma di trattamento e, ricevuto quest’ultimo, sospende il processo per il tempo ritenuto necessario e congruo per lo svolgimento della messa alla prova richiedendo all’UEPE di far pervenire una relazione conclusiva una volta terminata la messa alla prova. Laddove la relazione abbia un contenuto positivo il Tribunale potrà dichiarare estinto il reato, mentre in caso di esito negativo o, laddove vi sia impossibilità imputabile all’imputato di procedere allo svolgimento della messa alla prova, il giudice potrà disporre, con ordinanza, la revoca della messa alla prova ed in tal caso il processo riprenderà il suo corso. La messa alla prova, inoltre, può essere prorogata una sola volta e, in caso di revoca, essa non potrà più essere riproposta.
Normativa di riferimento	Artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p.

Chi può richiederlo	L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
Come si richiede e documenti necessari	Elenco convenzioni LPU e MAP https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/convenzioni_per_lavoro_publica_utilita?facetNode_1=3_2_4&selectedNode=3_2_4_74
Dove si richiede	La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato
Costi	Esente
Assistenza del difensore	Necessaria

3.11 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE

3.11.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Cos'è	Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado del processo e per procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 13.659,64 (parametro vigente alla data del 22.04.2025). Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Normativa di riferimento	D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Chi può richiederlo	Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: • i cittadini italiani; • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; • gli apolidi; • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Se la parte ammessa al beneficio rimane

**Chi può
richiederlo**

soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti). Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E' però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010)

CASI PARTICOLARI

In alcuni casi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

1. la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del Codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
2. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e

Chi può richiederlo	successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 3. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti. I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. Nel 2026, il deposito avviene quasi esclusivamente in via telematica. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare: • la richiesta di ammissione al patrocinio; • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

**Come si richiede
e documenti
necessari**

- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda:

- valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti: o accoglimento della domanda o non ammissibilità della domanda o rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia delle entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione: L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta: L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Costi	///
-------	-----

3.11.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Cos'è

La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

L'ammissione può essere richiesta (e, se concessa, è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Per effetto dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali, necessarie per l'esercizio del diritto di difesa), altre sono anticipate dall'erario.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal Distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato.

Normativa di riferimento	D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come mod. da L. 207 del 2024, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Chi può richiederlo	I cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Il richiedente deve essere nelle seguenti posizioni: • reddito: nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 13.659,64 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia, salvo non siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (ad es. se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare € 13.659,64 + € 1.032,91); • posizione processuale: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria; ex art. 75 del D.P.R. 30/5/2002 n.115, come modificato con D. Lgs. 7/3/2019, n.24, la disciplina del patrocinio trova applicazione anche alle procedure di consegna tra Stati dell'Unione Europea in esecuzione di un mandato d'arresto europeo; • esclusioni: – per il condannato con sentenza definitiva per reati di evasione fiscale; - se il richiedente è assistito da più di un avvocato;

Chi può richiederlo	– per il condannato con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti. L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2010. Indipendentemente dai limiti reddituali, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale: - la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale; - i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentata apposita istanza presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi: • alla Sezione G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; • alla U.O. servizi giudiziari del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

**Come si richiede
e documenti
necessari**

- alla U.O. servizi giudiziari del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione
- alla U.O. servizi giudiziari del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nel caso in cui il procedimento sia pendente dinanzi al Tribunale del riesame.
- al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

La domanda deve contenere:

- la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
- l'indicazione del processo cui si riferisce;
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- l'autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all'estero);
- l'impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

Come si richiede e documenti necessari	La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda. Se la domanda non viene accolta, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Agenzia delle entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Agenzia delle entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Dove si richiede	Fase indagini preliminari: presso la Sezione G.I.P.; Fase dibattimentale: presso ufficio patrocinio a spese dello Stato – I sez. penale; Corte d'Assise: presso ufficio patrocinio a spese dello Stato – I sez. penale; Misure di prevenzione: presso U.O. servizi giudiziari delle misure di prevenzione – II sezione penale; Tribunale del Riesame: presso U.O. servizi giudiziari del Tribunale del Riesame – II sezione penale; NB: il deposito deve avvenire a mezzo p.e.c. all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.messina@giustiziacert.it ovvero tramite Portale (PdP) per le sole istanze rivolte al Gip ed al Dibattimento.
Costi	Esente - Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario (art. 107 del D.P.R. 115/2002)

	NB. Il difensore non può richiedere il pagamento del proprio compenso direttamente alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il compenso dell'avvocato viene liquidato dal giudice con decreto di pagamento secondo l'art. 82 D.P.R. 115/2002 ed è a carico dello Stato, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa. L'avvocato che chieda l'anticipazione dei compensi incorre in grave sanzione disciplinare.
--	---

3.12 RECUPERO CREDITI

Cos'è	L'Ufficio provvede a tutte le attività relative al recupero crediti in materia civile e penale su richiesta delle competenti sezioni; previo controllo di regolarità provvede alla trasmissione degli atti all'Equitalia Giustizia tramite protocollo informatico. L'Ufficio esita i ricorsi/reclami inoltrati in via amministrativa attraverso Ader ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543 della Legge n. 228/2012 o attraverso EqG ai sensi dell'art. 17-bis c.1d.lgs.n. 546/92. L'Ufficio provvede al rilascio delle certificazioni al cittadino sulle eventuali pendenze personali e previo pagamento dei diritti di copia. Provvede al rilascio delle certificazioni a richiesta dei vari Uffici di Sorveglianza finalizzati alla rateizzazione, riabilitazione o remissione del debito o a richiesta delle Questure finalizzati al rilascio del passaporto.
Chi può richiederlo	Chiunque abbia interesse.
Pagamenti e rateizzazioni	Non è possibile effettuare i pagamenti tramite modello F23 salvo preventiva autorizzazione dell'Ufficio recupero crediti. I pagamenti possono essere effettuati seguendo le istruzioni riportati dalla cartella esattoriale ad un qualsiasi sportello della Agenzia delle entrate – Riscossione o tramite Pago PA. La richiesta di rateizzazione delle spese processuali dovrà essere richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate – Riscossione. La richiesta di rateizzazione delle pene pecuniarie dovrà essere richiesta direttamente all'Ufficio di Sorveglianza.
Dove si richiede	Ufficio recupero crediti – Tribunale di Messina
Costi	///

3.13 ALBO CTU E PERITI

Cos'è	Presso ogni tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del giudice (per consulenze tecniche nel processo civile) e un Albo dei Periti (per perizie nel processo penale). L'Albo è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio. Gli Albi sono tenuti e presieduti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte dai Comitati di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. (per l'Albo dei C.T.U) e di cui all'art. 68 disp. att. c.p.p (per l'Albo dei Periti) da lui presieduto. I Comitati sono così composti per l'Albo dei C.t.u. dal Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale e designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiede l'iscrizione. Per l'Albo dei Periti Penali alla precedente composizione si aggiunge il Presidente dell'Ordine Forense.
Normativa di riferimento	Art. 61 c.p.c. e ss., artt. 13-24-bis disp. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti tecnici in materia civile); art. 67-72 disp. att. c.p.p. e artt. 221 e ss. c.p.p. (Albo dei Periti in materia penale), D.M. 04/08/2023 n. 109; Dlgs. 149/2022.
Chi può richiederlo	• Tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi o Collegi professionali; • Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della L. n.4/2013, che ha rilasciato l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei Servizi prestati dai soci. (Cfr art. 4 D.M. 109/2023).

Come e dove si richiede	Il professionista che intenda iscriversi nell'Albo CTU e/o nell'Albo periti del Tribunale di Messina, dovrà presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite il "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale", accedendo per mezzo del seguente link https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home (in caso di mancato re-indirizzamento alla pagina web d'interesse, è sufficiente copiare il link medesimo nella barra degli indirizzi e cliccare il tasto di invio). Una volta entrato nella pagina, l'aspirante CTU e/o perito, dovrà procedere ad autenticarsi con SPID o CIE o CNS e procedere alla compilazione della domanda seguendo la procedura guidata proposta dalla piattaforma. Si precisa che le domande di iscrizione all'Albo dei soli CTU (area civile) potranno essere presentate nelle due finestre temporali previste dalla legge (1° marzo - 30 aprile e 1° settembre – 31 ottobre di ogni anno); diversamente, per l'iscrizione all'Albo periti la legge non ha previsto alcuna finestra temporale, pertanto gli aspiranti periti potranno presentare la domanda, sempre in modalità telematica, al di fuori dei periodi sopra indicati. N.B. – non sono ammesse domande cartacee. Tutte le richieste di sospensione e cancellazione, nonché tutte le consultazioni vanno effettuate tramite il Portale Albo CTU, periti ed Elenco Nazionale.
Documentazione da presentare	Cfr. art. 16 disp. att. c.p.c. e art. 4 e 5 D.M. 109/2023.
Costi	• Al momento della presentazione dell'istanza, pagamento della marca da bollo di € 16,00, il cui bollettino deve essere generato all'interno del Portale Albo CTU, Periti ed Elenco Nazionale, al termine della compilazione della domanda e prima dell'invio della stessa; • Pagamento della tassa di concessione governativa per un importo di € 168,00, da corrispondere solo in caso di accoglimento della domanda. Anche in questo caso, è necessario generare il bollettino di pagamento all'interno del Portale Albo CTU Periti ed Elenco

	Nazionale, accedendo alla propria posizione personale. Non è ammessa altra modalità di pagamento. N.B. – nel caso in cui il professionista presenti domanda sia per l'iscrizione all'Albo dei CTU che a quello dei Periti, dovrà presentare due distinte domande versando, di conseguenza, i detti importi per ogni domanda presentata e accolta.
Ufficio di riferimento	Ufficio Albi CTU e Periti